



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA

Prot. Gen. N. N.57442/2005

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Sessione Ordinaria di prima convocazione

L'anno **Duemilacinque** addì **28** del mese di **LUGLIO** alle ore **15,00** in Forlì nella Sala Consiliare della Residenza Provinciale, convocato nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio Provinciale di Forlì - Cesena si è ivi riunito in sessione ordinaria di prima convocazione.

Sono presenti all'appello nominativo, in numero di **24 (Ventiquattro)** sui 31 assegnati e 31 in carica, i Consiglieri Sigg.ri:

Presidente della Giunta:

1	BULBI	Massimo							
	2	BARAVELLI	Bruna	12	DALL'AMORE	Vittorio	22	PANZAVOLTA	Nivardo
	3	BARDESCI	Marco	13	DE LEONARDIS	Michele	A 23	PEDULLI	Giuliano
A	4	BARTOLINI	Luca	14	DELLAMOTTA	Fabio	A 24	POETA	Pier Giorgio
A	5	BENAGLI	Enrico	15	GAGLIARDI	Stefano	A 25	RUSSO	Gabriele
	6	BERTACCINI	Vittoria	16	GIOVE	Marianna	26	RUSSO	Guglielmo
	7	BISERNA	Rotilio	17	LELLI	Luigi	27	STACCHINI	Ettore
	8	BRANDOLINI	Sandro	18	LUCCHI	Giovanni	A 28	STRADA	Tiziano
	9	BRIGHI	Otello	19	MANTEGAZZA	Agostino	29	URBINI	Elide
	10	BRIGIDI	Stefano	20	MANUZZI	Orazio	30	ZAVALLONI	Leonardo
	11	BRUNELLI	Maurizio	A 21	MOLINELLI	Marco	31	ZOFFOLI	Daniele

Assume la Presidenza la Presidente del Consiglio **BRUNA BARAVELLI**, la quale constatato che il Consiglio si trova in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita, quindi, il Consiglio a volere deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: **DELLAMOTTA - STACCHINI - RUSSO GUGLIELMO**

Assiste il Segretario Generale **DR. GIUSTO BALZANI**

La seduta è pubblica.

OGGETTO N. 130

**PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA
ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N.32921/74 DEL 27.04.2004 -
APPROVAZIONE.**

La **PRESIDENTE** richiama la seguente relazione precedentemente inviata, unitamente alla lettera di convocazione, a tutti i Sigg. Consiglieri:

""""

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visti:

- la Legge Regionale 31.10.2000 n. 30 *“Norme per la tutela della salute e della salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 *“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”* e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”*;
- la Legge 22.02.2001 n. 36 *“Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici”*;
- Il DPCM 8 luglio 2003 *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” (GU 199 del 28.08)*;
- l’Art. 48 della LR 14 aprile 2004, n. 7 *“Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”* (BUR 14.04.2004);

Visti altresì:

- la Legge 06.08.1990, n. 223 *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;
- la Legge 31 luglio 1997, n. 249 *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;
- la Legge 122/98 *“Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive”*.
- La Delibera Consiliare RER n. 936 del 08.07.1998 *“ Piano delle postazioni televisive: parere della Regione Emilia-Romagna”*;
- la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni n. 68 del 30.10.1998, *“Approvazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze per la radiodiffusione televisiva”* (analogica);
- la Delibera Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 105/99: *“Integrazione Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”*;
- il DL 18 novembre 1999 n. 433, convertito nella Legge 5/2000;
- la Delibera Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 95/00: *“Modifica e integrazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”*;
- il Decreto Legge 23.01.01, n. 5, coordinato con la Legge di conversione n. 20.03.01 n. 66, recante *“Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”*;
- la Delibera Consiliare Regione Emilia Romagna n. 173 del 04.04.2001 *“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione – LR 24 marzo 2000 n. 20”*;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1449 del 17.07.2001: *“Modifiche per l’inserimento di alcuni elementi di semplificazione alla deliberazione 20 febbraio 2001, n. 197 (direttiva per l’applicazione della LR 31.10.2000 n. 30)”*;

- il Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198 *“Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443”*.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32921/74 del 27.04.2004 la Provincia di Forlì-Cesena ha adottato il Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radiotelevisiva (di seguito denominato PPLER) in attuazione dell’art. 3 della legge regionale 30/2000 *“Norme per la tutela della salute e della salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico;*
- ai sensi dell’art. 27, comma 4, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i., a partire dal giorno 23.06.2004 (data in cui è stato pubblicato nel B.U.R. l’avviso di deposito) gli atti inerenti la sopra citata delibera sono stati depositati presso le sedi di:
 - *Consiglio Provinciale di questa Amministrazione, presso il Servizio Pianificazione Territoriale;*
 - *Regione;*
 - *Province contermini;*
 - *Comuni della Provincia;*
 - *Comunità Montane;*
 - *Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;*
 al fine di consentire, ai soggetti pubblici e privati interessati, di prenderne visione e di presentare osservazioni nel termine previsto dall’art. 27, comma 5, della L.R. 20/00;
- che dalla data di deposito del piano sono pervenute complessivamente n. 20 osservazioni, di cui 14 entro i termini di legge e 6 oltre il termine del 23 agosto 2004;
- che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 1906, prot. n. AMB/04/73934, del 30.09.2004 ha formulato le riserve al PPLER adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28/12311 del 17.02.2005 - che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lett. A – contenente le deduzioni provinciali in merito alle riserve regionali ed alle osservazioni dei privat, espresse ai sensi del comma 8 dell’art. 27 della LR 20/00;

Dato atto che gli elaborati costitutivi del piano adottato sono stati adeguati in recepimento dell’esito istruttorio e delle decisioni su riserve ed osservazioni;

Atteso che con nota prot. prov.le n. 15004 del 28.02.2005 il sopracitato atto 28/12311 C.P. 28/12311 è stato trasmesso - unitamente agli elaborati di PPLER modificati - alla Giunta Regionale, ai fini dell’acquisizione dell’intesa in merito alla conformità del piano agli strumenti di pianificazione regionale (art. 27, comma 9, LR 20/00 e s.m.i.);

Richiamato l’atto di Giunta Regionale 784/2005 del 23.05.2005, relativo all’espressione dell’Intesa sul piano, espressa alle condizioni sottoriportate:

1. *di rispettare le prescrizioni, indicate nella Relazione Istruttoria predisposta dal gruppo di lavoro, allegata parte integrante alla presente delibera, che si intendono qui integralmente richiamate;*
2. *di rispettare le condizioni contenute nella valutazione di incidenza del PLERT di Forlì-Cesena approvata con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente Difesa del Suolo e della costa n. 5079 del 18 aprile 2005 allegata parte integrante alla presente delibera, che qui si intendono integralmente richiamate;*

Atteso che, in recepimento alle sopraelencate condizioni, sono stati adeguati i seguenti elaborati di piano controdedotto:

- *Tabb A e B (allegate alla Normativa):* è aggiunta un'apposita colonna contenente l'indagine sui siti – esistenti e di progetto – in rapporto alle perimetrazioni degli abitati dichiarati da consolidare ex L. 445/1908 o ex L. 267/98;
- *Studio d'Incidenza - Allegato D alla Normativa:* le misure di mitigazione indicate al paragrafo "Conclusioni" sono sostituite/integrate dalle sottoriportate condizioni, valide per tutti i siti interessati, contenute nella valutazione d'incidenza approvata con determinazione n. 5079 del 18.04.2005 del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa:
 - *i lavori siano realizzati nel periodo compreso tra agosto e settembre e, in ogni caso, al di fuori dei periodi riproduttivi dell'avifauna presente nelle zone limitrofe all'area di intervento;*
 - *le parti alte dei sostegni degli impianti siano rese il più possibile visibili, al fine di limitare gli urti dell'avifauna in transito;*
 - *l'area di cantiere sia contenuta al massimo, non interessi, neanche per il deposito temporaneo di materiali, eventuali siti di flora protetta e sia ripristinata a fine lavoro;*
 - *l'accesso alla viabilità esistente sia adeguatamente regolamentato;*
 - *gli eventuali movimenti di terra per la manutenzione della viabilità di accesso sia contenuta al minimo indispensabile;*
 - *le linee elettriche di alimentazione a servizio degli impianti siano interrato e posizionati lungo la viabilità di accesso;*
 - *la rumorosità degli impianti sia ridotta al minimo, compatibilmente con le necessità tecniche;*
 - *sul lato esterno delle recinzioni delle aree di pertinenza dei siti siano impiantate siepi perimetrali, formate da specie arboree ed arbustive di essenze autoctone, proprie delle fasce altitudinali interessate. La scelta delle specie da mettere a dimora dovrà essere fatta tra quelle inserite nell'elenco allegato (All. A1);*
 - *i manufatti di contenimento delle apparecchiature a terra degli apparati radianti ed elettrici siano ben mascherati tramite l'impianto di esemplari di specie autoctone, arbustive e arboree;*
 - *le aree libere tra i manufatti siano inerbite, qualora possibile;*
 - *nel sito "Monte Castellaccio" sia evitato ogni impatto con le cavità e le aree adiacenti a queste. In prossimità delle grotte situate nello Spungone, in particolare, deve essere evitata ogni sorta di rumore, al fine di ridurre il disturbo alle colonie riproduttive e sui siti di riposo e svernamento dei Chiroteri legati ad habitat di grotta;*
 - *sia previsto lo smantellamento degli impianti non più in uso ed il ripristino delle aree, comprese quelle relative alla viabilità di accesso.*

Atteso altresì che il Piano provinciale di Localizzazione dell'Emittenza è costituito dai seguenti atti ed elaborati tecnici e cartografici, su supporto cartaceo e formato digitale

- *Norme Tecniche di Attuazione e relative appendici A, B, C, D;*
- *Tav. 1 – Carta di sintesi dei vincoli edilizio-urbanistici e territoriali discendenti dalla LR 30/00 – scala 1: 50.000 (n. 2 tavole)*
- *Tav. 2 – Carta di sintesi dei divieti contenuti nel PTCP - scala 1:50.000 (n. 2 tavole);*
- *Tavv. 3 – Carta delle prescrizioni paesaggistico-ambientali e dei siti idonei per l'emittenza radiotelevisiva - scala 1:25.000.*
- *Relazione Illustrativa, Quadro Conoscitivo e Valsat;*
- *Catasto degli impianti esistenti e dei siti di progetto in scala 1:5000 su supporto digitale;*
- *Cartografia (tavv 1,2,3) su CTR a scala 1:10.000 consultabile in formato pdf su supporto digitale;*

Dato atto che:

- nella seduta del 5 luglio 2005 la materia è stata sottoposta all'esame della Giunta Provinciale che si è dichiarata favorevole;
- la materia è stata esaminata dalla 1^a Commissione Consiliare in data 11.07.2005;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare le decisioni sulle riserve regionali e sulle osservazioni dei privati pervenute, formulate con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28/12311 del 17.02.2005, allegata al presente atto sotto la lett. A a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i., il Piano Provinciale di localizzazione dell'Emittenza Radiotelevisiva – PPLER – ai sensi dell'art. 27, comma 9 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.;
3. Di depositare per la libera consultazione - ai sensi dell'art. 27, comma 12 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. – copia integrale del piano approvato presso la Provincia, designando a tal fine la sede del Servizio Pianificazione Territoriale;
4. Di trasmettere – ai sensi del combinato disposto di cui ai commi e et 12 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i – copia del presente provvedimento e copia integrale del piano approvato alle seguenti amministrazioni:
 - *Regione;*
 - *Province contermini;*
 - *Comuni della Provincia;*
 - *Comunità Montane;*
 - *Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;*
5. Di trasmettere alla Regione - ai sensi dell'art. 27, comma 12 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i - l'avviso dell'avvenuta approvazione del piano, al fine di provvedere alla sua pubblicazione sul BURER;
6. Di pubblicare - ai sensi dell'art. 27, comma 12 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. - il suddetto avviso su un quotidiano a diffusione regionale;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

La **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione.

Intervengono nel seguente ordine i sottotrascritti Consiglieri i cui interventi sono riportati nel presente atto come da registrazione effettuata in seduta:

ASS. MORETTI.

""

- OMISSIS -

""

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, la **PRESIDENTE** pone in votazione il sopratrascritto partito di deliberazione che viene approvato con n.17 voti favorevoli e con l'astensione di n.6 Consiglieri (Dall'Amore, Bardeschi, Gagliardi, Biserna, Bertaccini e Dellamotta) su Consiglieri presenti n. 23 (essendo uscito De Leonardis) e votanti n.17.

Successivamente la **PRESIDENTE** sottopone alla votazione del Consiglio l'immediata eseguibilità del presente provvedimento che viene approvata con n.17 voti favorevoli e con l'astensione di n.6 Consiglieri (Dall'Amore, Bardeschi, Gagliardi, Biserna, Bertaccini e Dellamotta) su Consiglieri presenti n. 23 (essendo uscito De Leonardis) e votanti n.17.



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

Prot. Gen. N. 12311/2005

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sessione Ordinaria di prima convocazione

L'anno **Duemilacinque** addì **17** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **15,00** in Forlì nella Sala Consiliare della Residenza Provinciale, convocato nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio Provinciale di Forlì - Cesena si è ivi riunito in sessione ordinaria di prima convocazione.

Sono presenti all'appello nominativo, in numero di **29 (Ventinove)** sui 31 assegnati e 31 in carica, i Consiglieri Sigg.ri:

Presidente della Giunta:

1	BULBI	Massimo			
2	BARAVELLI	Bruna	12	DE LEONARDIS	Michele
3	BARDESCHI	Mauro	13	DELLAMOTTA	Fabio
4	BARTOLINI	Luca	14	FAEDI	Giorgio
5	BENAGLI	Enrico	15	GAGLIARDI	Stefano
6	BERTACCINI	Vittoria	16	GIOVE	Marianna
7	BISERNA	Rotilio	17	LELLI	Luigi
8	BRANDOLINI	Sandro	18	LUCCHI	Giovanni
9	BRIGIDI	Stefano	19	MANTEGAZZA	Agostino
10	BRUNELLI	Maurizio	20	MANUZZI	Orazio
11	DALL'AMORE	Vittorio	21	MOLINELLI	Marco
			22	PANZAVOLTA	Nivardo
			A 23	PEDULLI	Giuliano
			24	POETA	Pier Giorgio
			A 25	RUSSO	Gabriele
			26	RUSSO	Guglielmo
			27	STACCHINI	Ettore
			28	STRADA	Tiziano
			29	URBINI	Elide
			30	ZAVALLONI	Leonardo
			31	ZOFFOLI	Daniele

Assume la Presidenza la Presidente del Consiglio **BRUNA BARAVELLI**, la quale constatato che il Consiglio si trova in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita, quindi, il Consiglio a volere deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: **DELLAMOTTA – MANUZZI – STACCHINI -**

Assiste il Segretario Generale

DR. GIUSTO BALZANI

La seduta è pubblica.

OGGETTO N. 28

PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.32921/74 DEL 27.04.2004. ESPRESSIONI DELLE DEDUZIONI IN MERITO ALLE RISERVE REGIONALI ED ALLE OSSERVAZIONI AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'INTESA DI CUI ALL'ART.27, COMMA 9, L.R. 20/00 E S.M.I.

La **PRESIDENTE** richiama la seguente relazione precedentemente inviata, unitamente alla lettera di convocazione, a tutti i Sigg. Consiglieri:

«««««

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32921/74 del 27.04.2004 la Provincia di Forlì-Cesena ha adottato il Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radiotelevisiva (di seguito denominato PPLER) in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 30/2000 *"Norme per la tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"*;
- ai sensi dell'art. 27, comma 4, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i., a partire dal giorno 23.06.2004 (data in cui è stato pubblicato nel B.U.R. l'avviso di deposito) gli atti inerenti la sopra citata delibera sono stati depositati presso le sedi di:
 - Consiglio Provinciale di questa Amministrazione, presso il Servizio Pianificazione Territoriale;
 - Regione;
 - Province contermini di Rimini e Ravenna;
 - Comuni della Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;al fine di consentire, ai soggetti pubblici e privati interessati, di prenderne visione e di presentare osservazioni nel termine previsto dall'art. 27, comma 5, della L.R. 20/00;

Atteso che dalla data di deposito del piano le osservazioni pervenute, di seguito elencate, sono complessivamente 20, di cui 14 entro i termini di legge e 6 oltre il termine del 23 agosto 2004:

Osservazione n. : 01

Protocollo prov.le nr. : 56958

Protocollo prov.le : 20/07/04

Richiedente: **COMITATO ELETTROSMOG BERTINORO**

Indirizzo : VIA BOVIO, 16 - 47032 BERTINORO

Osservazione n. : 02

Protocollo prov.le nr. : 56959

Protocollo prov.le : 20/07/04

Richiedente: **COMITATO CONTRO L'ELETTROSMOG BERTINORO**

Indirizzo : via Bovio, 16 - 47032 BERTINORO

Osservazione n. : 03

Protocollo prov.le nr. : 60871

Protocollo prov.le : 05/08/04

Richiedente: **RAI WAY**

Indirizzo : VIA TEULADA, 66 - 00195 ROMA

Osservazione n. : 04

Protocollo prov.le nr. : 62618

Protocollo prov.le : 13/08/04

Richiedente: **COMUNE DI TREDIZIO**

Indirizzo : VIA DEI MARTIRI, 1 - 47016 TREDOZIO

Osservazione n. : 05

Protocollo prov.le nr. : 63137

Protocollo prov.le : 17/08/04

Richiedente: **COMUNE DI BORGHI**

Indirizzo : SEDE MUNICIPALE

Osservazione n. : 06

Protocollo prov.le nr. : 63235

Protocollo prov.le : 17/08/04

Richiedente: **SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERR.LE - PROV.FO-CE**

Indirizzo : P.ZA MORGAGNI,9 - 47100 FORLI'

Osservazione n. : 07

Protocollo prov.le nr. : 63341

Protocollo prov.le : 18/08/04

Richiedente: **GUIDI MARIA GRAZIA**

Indirizzo : VIA CORNACCHIARA, 24 - 47030 BORGHI -

Osservazione n. : 08

Protocollo prov.le nr. : 63659

Protocollo prov.le data: 19/08/04

Richiedente: **RADIO RECORD - RETE ROMAGNA -**

Indirizzo : VIA D. FELICI, 50/A-B -47038 SANTARCANGELO DI ROM.

Osservazione n. : 09

Protocollo prov.le nr. : 64602

Protocollo prov.le : 24/08/04

Richiedente: **COMUNE DI SANTA SOFIA**

Indirizzo : P.ZA MATTEOTTI,1 - 47018 SANTA SOFIA

Osservazione n. : 10

Protocollo prov.le nr. : 64725

Protocollo prov.le : 24/08/04

Richiedente: **ASSOCIAZIONI COSTITUITE PER LA TUTELA DI INTERESSI**

Indirizzo : VIA P. MARONCELLI,26 - 47100 FORLI'

Osservazione n. : 11

Protocollo prov.le nr. : 64750

Protocollo prov.le : 24/08/04

Richiedente: **ITALIA NOSTRA VALLATE DELL'USO E DEL RUBICONE**

Indirizzo :

Osservazione n. : 12

Protocollo prov.le nr. : 64775

Protocollo prov.le : 24/08/04

Richiedente: **Gruppo Consiliare Civica Lista Soglianese**

Indirizzo : Municipio - 47030 SOGLIANO AL RUBICONE (FC)

Osservazione n. : 13

Protocollo prov.le nr. : 64787

Protocollo prov.le : 24/08/04

Richiedente: **ZAMAGNI LOREDANA -**

Indirizzo : VIA SAN PAOLO ALL' USO,28/B-47030 SOGLIANO RUB.

Osservazione n. : 14

Protocollo prov.le nr. : 64789
Protocollo prov.le : 24/08/04
Richiedente: **COMITATO VALLE USO PER LA DIFESA DEL TERRITORIO**
Indirizzo : VIA PIETRA DELL'USO, 14 - 47030 SOGLIANO AL RUB.

Osservazione n. : 15

Protocollo prov.le nr. : 65478
Protocollo prov.le : 27/08/04
Richiedente: **ARPA - SEZIONE PROV.LE FO-CE**
Indirizzo : V.LE SALINATORE, 20 - 47100 FORLI'

Osservazione n. : 16

Protocollo prov.le nr. : 65377
Protocollo prov.le : 27/08/04
Richiedente: **Gruppi Cons.ri AN e Indipendenti**
Indirizzo : Piazza Morgagni, 9 - 47110 FORLI'

Osservazione n. : 17

Protocollo prov.le nr. : 65438
Protocollo prov.le : 27/08/04
Richiedente: **COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**
Indirizzo : P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 35-47030 SOGLIANO AL RUB.

Osservazione n. : 18

Protocollo prov.le nr. : 73408
Protocollo prov.le : 28/09/04
Richiedente: **ALFONSO RENZI E GIULIANA VANNI**
Indirizzo : V.LE CECCARINI, 83 - RICCIONE -

Osservazione n. : 19

Protocollo prov.le nr. : 75980
Protocollo prov.le : 06/10/04
Richiedente: **RADIO RECORD - Legali Rappresentanti**
Indirizzo : Via D. Felici 50a/b - 47038 SANTARCANGELO DI R.

Osservazione n. : 20

Protocollo prov.le nr. : 89430
Protocollo prov.le : 25/11/04
Richiedente: **WWF sez comprensoriale di Cesena - Ivano Togni**
Indirizzo : VIA CERVESE 4303 - VILLA CALABRA - 47023 CESENA

Ritenuto di dover comunque esprimere la propria valutazione anche per le osservazioni pervenute fuori termine, considerando qualsiasi contributo utile all'eventuale affinamento del piano;

Dato atto che le osservazioni pervenute sono altresì sinteticamente riportate nelle schede di cui all'Allegato A alla presente deliberazione "*Parere sulle osservazioni al PPLER*" ove, per ciascuna osservazione, oltre ad essere indicati gli estremi identificativi e la classificazione tipologica, viene formulato il parere di merito;

Atteso che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 1906, prot. n. AMB/04/73934, del 30.09.2004 ha formulato le riserve al PPLER adottato dalla Provincia di Forli-Cesena, il cui contenuto è a seguito riportato:

1. Relativamente al punto 2.3 "Condizioni per il rilascio di autorizzazioni su siti esistenti in zone soggette a prescrizioni" si chiede che:

1.1 il PPLER assuma tra i propri riferimenti accanto al PTCP vigente, ed in taluni casi in suo luogo, anche il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dei bacini regionali romagnoli (PAI) vigente, approvato con delibera di Giunta regionale n. 350 del 17 marzo 2003, in considerazione del fatto che tale Piano costituisce lo strumento di pianificazione territoriale che ha l'obiettivo di garantire al territorio un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico;

1.2 il PPELR valuti l'opportunità di inserire tra le aree di inidoneità alla localizzazione gli abitati dichiarati da consolidare ex L. 445/1908 con perimetrazione formata ai sensi dell'art. 29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale e approvata con delibera regionale e le aree perimetrate ai sensi della L. 267/1998, contenute nei relativi Piani straordinari e recepite nel PAI (art. 12 bis delle relative Norme), al fine di dare attuazione alle norme d'uso vigenti per tali aree nonché di escludere la localizzazione di impianti in zone in cui la presenza di dissesti in atto rende pregiudizievole la permanenza degli impianti stessi.

1.3 il PPLER svolga lo "studio di incidenza" previsto dai DPR n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003 e dall'art. 5 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 circa la localizzazione degli impianti previsti e gli effetti conseguenti alle attività svolte in relazione alla presenza di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (Rete Natura 2000) di cui alle delibere della Giunta regionale n. 1242/02 e n. 1816/03.

2. Relativamente al punto 3.1.1. lett. b) della Relazione Illustrativa "Vincoli PTCP" fa riferimento alla possibilità di localizzare nuovi impianti all'interno del "Sistema Forestale e Boschivo" in considerazione del fatto che la norma ammette il passaggio di dotazioni territoriali più impattanti.

Si ritiene che la motivazione citata dalla Provincia al Punto 3.1.1 della Relazione Illustrativa non sia condivisibile in quanto non consentito dal PTCP vigente.

3. Con riferimento al punto 5 della relazione Illustrativa e al Titolo 3 della Normativa si chiede:

3.1 di illustrare le motivazioni che portano all'individuazione di 14 siti definiti di progetto, specificando quali sono già presenti e quali di nuova localizzazione;

3.2 di prescrivere per il sito di Cesena-Montecavallo, ove è stato rilevato il superamento del valore limite, che dovrà essere sospeso e non potrà essere utilizzato sino a quando non sarà realizzato il piano di risanamento se necessario;

3.3 che per le nuove localizzazioni siano predisposte delle schede di inquadramento territoriale e urbanistico in scala 1:5000 come quelle già presenti nell'allegato F Catasto degli impianti su supporto informatico;

4. Con riferimento all'allegato C della normativa si richiede di escludere dall'elenco i siti di Bertinoro-Rocca e Bertinoro-Montemaggio.

5. Con riferimento al Titolo 5 della Normativa si chiede:

5.1 che all'art. 5.2 comma 4. le parole "il divieto di permanenza assoluta di persone" sia sostituito con "divieto di accesso ai non addetti ai lavori";

5.2 che l'art 5.3 "Validità ed efficacia del Piano" sia indicato come Titolo specifico;

6. Con riferimento agli elaborati costitutivi del Piano si chiede:

6.1 di adeguare la scala della tavola 1 e tavola 2 ai formati stabiliti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 2003 n. 484;

6.2 relativamente alle tavole 3 l'adeguamento della legenda alla normativa di Piano.

- a) *di richiedere alla Provincia di Forlì-Cesena di adeguare gli elaborati del Piano adottato alle riserve di cui al precedente punto a) esprimendosi comunque con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della LR 20/2000;*
- b) *di invitare la Provincia di Forlì-Cesena a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati del Piano controdedotto e una cartografia che evidenzi le eventuali variazioni introdotte al Piano dalle riserve e in accoglimento delle osservazioni e delle proposte avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati ai sensi dell'art. 27, comma 6, della L.R. 20/2000.*

Richiamato il comma 8 dell'art. 27 della LR 20/00, ai sensi del quale la Provincia, in sede di approvazione del PTCP, è tenuta ad adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;

Dato atto che:

- nella seduta del 01.02.2005 la materia è stata sottoposta all'esame della Giunta Provinciale che si è dichiarata favorevole;
- la materia è stata esaminata dalla 1^a Commissione Consiliare in data 14.02.2005;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 267/2000;

DELIBERA

- l) di controdedurre come segue alle riserve formulate dalla Regione nella citata deliberazione n. 1906, prot. n. AMB/04/73934, del 30.09.2004:**

RISERVA 1)

1.1 *Relativamente al punto 2.3 "Condizioni per il rilascio di autorizzazioni su siti esistenti in zone soggette a prescrizioni" si chiede che il PPLER assuma tra i propri riferimenti accanto al PTCP vigente, ed in taluni casi in suo luogo, anche il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dei bacini regionali romagnoli (PAI) vigente, approvato con delibera di Giunta regionale n. 350 del 17 marzo 2003, in considerazione del fatto che tale Piano costituisce lo strumento di pianificazione territoriale che ha l'obiettivo di garantire al territorio un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico;*

1.1 CONTRODEDUZIONI

I bacini interessanti il territorio provinciale sono tre: Bacino dei Fiumi Romagnoli; del Marecchia-Conca e del fiume Tevere.

Poiché alla data di adozione del PPLER (ed a tutt'oggi) risultava approvato il solo piano stralcio dei Fiumi Romagnoli, si era provveduto a segnalare – solo per tale piano - il grado di vincolo/tutela gravante su ciascun sito. Il dato è riportato nelle Tabelle A e C ai campi "Zone sottoposte a divieto o prescrizioni di Piano di Bacino".

In data 25 e 29 marzo 2004 - conclusasi la Conferenza di Pianificazione senza interventi da parte delle due Autorità di Bacino del Marecchia Conca e del Tevere - è stata a queste inoltrata richiesta circa la vincolistica derivante dalla pianificazione di bacino anche per i restanti siti, cui non è stata data risposta.

Nella versione controdedotta del PPLER si fornisce una ricognizione preliminare generale rispetto a tutti e tre i piani-stralcio, mediante la segnalazione in tabella A (per i siti esistenti) e C (per i siti nuovi) delle localizzazioni ricadenti in ciascuno dei tre bacini interessanti questa Provincia. L'indagine sulla pianificazione di bacino ad oggi esistente, rispetto all'adozione, è stata quindi completata con:

- a) indicazione in tabelle A et C dei siti esistenti (in tutto cinque) e di progetto ricadenti anche entro gli ambiti degli altri due piani di bacino interessanti il territorio provinciale, ovvero:

bacino Marecchia - Conca	Borgi - San Giovanni in Galilea	004-01
	Borgi - San Giovanni in Galilea	004-02
	Sogliano – M. Tiffi	046-02
bacino Tevere	Verghereto – M. Fumaiolo	050-03
	Verghereto – M. Fumaiolo	050-04

- b) chiarimenti sulle tabelle A et C del significato dei vincoli/tutele indicati nella colonna relativa al piano di bacino dei Fiumi Romagnoli (significato delle sigle R1, R2, ..ecc);
- c) indicazione in Normativa – che già prevede espressamente siano fatte salve disposizioni più restrittive discendenti anche dai piani di bacino - di una nota esplicativa a piè di pagina (art. 1.7) circa la pianificazione di bacino di riferimento provinciale.

Si ritiene che tale ricognizione preliminare, sulla vincolistica di bacino, riportata in tabelle A e C, possa assolvere in via generale a quanto richiesto nella Riserva regionale.

Per una conoscenza completa delle norme di tutela gravanti sui singoli siti, si rimanda invece alla consultazione in parallelo degli elaborati dei tre piani di bacino. Non si ritiene infatti possibile, né utile ai fini pianificatori del PPLER, una mera trasposizione - al suo interno - della pianificazione di bacino, stante la vastità di tematismi e la complessa articolazione normativa di quest'ultima, ed anche in considerazione del fatto che – per i bacini di Marecchia e Tevere – non esiste ancora la versione definitiva approvata.

Infine – per quanto concerne la localizzazione di installazioni nuove su aree ex art.18 PTCP – come chiesto in riserva si allinea la normativa all'indirizzo di piano enunciato al punto 3.1.1 della Relazione Illustrativa, ovvero si specifica che su tali aree non sono ammesse installazioni.

- 1.2.** *Il PPLER valuti l'opportunità di inserire tra le aree di inidoneità alla localizzazione gli abitati dichiarati da consolidare ex L. 445/1908 con perimetrazione formata ai sensi dell'art. 29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale e approvata con delibera regionale e le aree perimetrate ai sensi della L. 267/1998, contenute nei relativi Piani straordinari e recepite nel PAI (art. 12 bis delle relative Norme), al fine di dare attuazione alle norme d'uso vigenti per tali aree nonché di escludere la localizzazione di impianti in zone in cui la presenza di dissesti in atto rende pregiudizievole la permanenza degli impianti stessi.*

1.2 CONTRODEDUZIONI

Si richiamano le considerazioni espresse al precedente punto 1.1 circa la necessità di riportare – nel PPLER – anche le aree perimetrate ai sensi delle Leggi 445/1908 (art. 12 bis) e della L. 267/1998 (art. 12 ter) - punto 1.2 della Riserva. Anche in tal caso, infatti, si ritiene superflua la riproposizione di una tutela già presente su un altro strumento di pianificazione, che peraltro non esime dalla parallela consultazione della fonte normativa originaria. Inoltre la pianificazione di bacino è tuttora in evoluzione, in quanto per due dei tre bacini interessanti il territorio provinciale la normativa è presente solo nella versione adottata e ad oggi ancora in itinere.

- 1.3** *Il PPLER svolga lo "studio di incidenza" previsto dai DPR n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003 e dall'art. 5 della L.R.14 aprile 2004 n. 7 circa la localizzazione degli impianti previsti e gli effetti conseguenti alle attività svolte in relazione alla presenza di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (Rete Natura 2000) di cui alle delibere della Giunta regionale n. 1242/02 e n. 1816/03.*

1.3 CONTRODEDUZIONI

In merito alla necessità di effettuare **lo studio d'incidenza** per i siti ricadenti in SIC e ZPS, si segnala che rispetto al PPLER nella presente versione controdedotta la situazione è la seguente:

Nel Piano Provinciale di Localizzazione per l'Emittenza Radiotelevisiva della Provincia di Forlì-Cesena (versione controdedotta) **sono confermate n. 5 localizzazioni (sulle quali esistono già impianti per l'emittenza radiotv) ricadenti entro Siti di Interesse Comunitario**, mentre non vi sono siti – esistenti o di progetto – che ricadano entro Zone di Protezione Speciale.

La seguente tabella riassume alcuni dati informativi sulle 5 localizzazioni ricadenti nei SIC, per le quali in accoglimento alla Riserva Regionale 1.3 soprarichiamata, si è reso necessario redigere uno **studio di incidenza ambientale**, ai sensi della LR LR 14 aprile 2004 n. 7, che viene allegato alla Normativa di PPLER, al Paragrafo *“Appendice D alla Normativa – Valutazione di Incidenza Ambientale”*.

N. sito	Nome sito	Comune	SIC	Destino futuro sito	Note
022-02	Monte Castellaccio	MODIGLIANA	IT 4080007 Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi	Sito confermato solo per installazioni esistenti	Sito confermato solo per installazioni esistenti in quanto entro zona di tutela naturalistica art. 25 PTCP
031-01	San Benedetto in Alpe 1	PORTICO E SAN BENEDETTO	IT 4080002 Acquacheta	Sito soggetto a deroga temporanea (solo installazioni esistenti)	Deroga richiesta con deliberazione CC 35/03. Il sito ricade entro fascia di mt 300 dal TU ed entro zona di tutela naturalistica PTCP.
031-02	San Benedetto in Alpe 2	PORTICO E SAN BENEDETTO	IT 4080002 Acquacheta	Sito soggetto a deroga temporanea (solo installazioni esistenti)	Deroga richiesta con deliberazione CC 35/03. Il sito ricade entro fascia di mt 300 dal TU ed entro zona di tutela naturalistica PTCP.
050-03	Monte Fumaiolo 1	VERGHERETO	IT 4080008 Balze di Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia	Sito confermato solo per installazioni esistenti	Sito confermato solo per installazioni esistenti in quanto entro zona di tutela naturalistica art. 25 PTCP
050-04	Monte Fumaiolo 2	VERGHERETO	IT 4080008 Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia	Sito confermato solo per installazioni esistenti	Sito confermato solo per installazioni esistenti in quanto entro zona di tutela naturalistica art. 25 PTCP

Si segnala che nella versione adottata era stato proposto il sito di progetto n.1, Modigliana – Monte Castellaccio che ricadeva nel SIC codice *IT 4080007 Pietramora, Ceparano, Rio dei Cozzi*. Nella presente versione controdedotta tale sito di progetto è stato eliminato perché a seguito di ulteriori verifiche è risultato parzialmente schermato dall'orografia dei luoghi, come indicato nell'osservazione d'ufficio n. 06 (vedasi All. 1 alla presente deliberazione).

RISERVA 2)

Relativamente al punto 3.1.1. lett. b) della Relazione Illustrativa "Vincoli PTCP" fa riferimento alla possibilità di localizzare nuovi impianti all'interno del "Sistema Forestale e Boschivo" in considerazione del fatto che la norma ammette il passaggio di dotazioni territoriali più impattanti.

Si ritiene che la motivazione citata dalla Provincia al Punto 3.1.1 della Relazione Illustrativa non sia condivisibile in quanto non consentito dal PTCP vigente.

2. CONTRODEDUZIONI

La problematica relativa alla presenza di siti esistenti e di progetto ricadenti entro sistema forestale e boschivo, che il PPLER conferma, ovvero individua ex-novo, è stata così trattata:

- a) Siti esistenti entro sistema forestale: la normativa, nella versione controdedotta, *congela* i siti entro sistema forestale e boschivo alle sole installazioni esistenti, garantendo però contestualmente la possibilità di modifiche fisiche (ristrutturazione) ai sostegni. L'autorizzazione di un impianto (sia esistente che nuovo) previa realizzazione di modifiche fisiche alle installazioni esistenti, è infatti possibile subordinatamente alla realizzazione di interventi migliorativi, tesi alla riduzione del numero di sostegni (vedasi art. 2.2, comma 2, lett b della Normativa in versione controdedotta);
- b) Siti di progetto entro sistema forestale: Nella versione adottata (*Appendice B* alla Normativa) risultavano ricadere entro tale vincolo tre siti di progetto: Cesena Lugarara (10); Sogliano Monte Farneto (12); Borghi San Martino in Converseto (13). Da un più accurato esame è emerso che:
 - il sito di Lugarara era in realtà solo adiacente a superfici codificate come boscate, e vi era stato incluso per errore; si è pertanto provveduto a rettificare l'Appendice B alla Normativa in tal senso;
 - la localizzazione (trattasi sempre di individuazione puntuale) dei due siti di progetto di Sogliano e Borghi interferiva solo marginalmente con alcune areole di frangia del *Sistema Forestale e Boschivo* di PTCP: Si è pertanto provveduto a rettificare in cartografia in misura lievissima il posizionamento di tali due siti, al fine di garantire l'assenza di interferenze con le areole codificate come "*Sistema forestale e boschivo*" presenti in loco.
- c) Siti di nuova individuazione comunale entro sistema forestale: La proposta contenuta nel documento preliminare e nella normativa di PPLER adottato affronta la problematica, presente fin dalla Conferenza di Pianificazione, di coniugare la necessità di potenziamento di un servizio di pubblica utilità con la presenza di un vincolo ambientale di rilevante importanza, quale il sistema forestale e boschivo. La possibilità di individuare nuovi siti entro *Sistema Forestale e boschivo* è pertanto confermata dal PPLER, tuttavia l'utilizzo di tali siti resta sospeso fino ad adeguamento normativo dell'art. 10 PTCP (vedasi Normativa PPLER, art. 4.2, comma 2, nota 2).

RISERVA 3)

3.1 *Con riferimento al punto 5 della Relazione Illustrativa e al Titolo 3 della Normativa si chiede di illustrare le motivazioni che portano all'individuazione di 14 siti definiti di progetto, specificando quali sono già presenti e quali di nuova localizzazione.*

3.1 CONTRODEDUZIONI

Si accoglie la Riserva, specificando quanto richiesto in Normativa, all'art. 3.1, commi 1-4.

Sono stati inoltre modificati:

- l'Appendice alla Relazione Illustrativa (il sito di Modigliana M. Castellaccio è stato eliminato quale sito di progetto in quanto schermato orograficamente; i due siti di Bertinoro M. Maggio sono stati denominati "*siti studio*" e non sono convalidati come siti di progetto per problematiche urbanistico-ambientali)
- l'Appendice alla Normativa - *Tabella C dei siti di progetto* - in cui sono stati eliminati i due siti di Bertinoro, il sito di Modigliana m. Castellaccio e la numerazione dei siti è stata aggiornata da 1 a 13.

3.2 *Con riferimento al punto 5 della relazione Illustrativa e al Titolo 3 della Normativa si chiede di prescrivere per il sito di Cesena-Montecavallo, ove è stato rilevato il*

superamento del valore limite, che dovrà essere sospeso e non potrà essere utilizzato sino a quando non sarà realizzato il piano di risanamento se necessario;

3.2 CONTRODEDUZIONI

Si accoglie la Riserva, disponendo in Normativa all'art. 3.1, comma 4, che i siti studio per i quali sussistono, alla data di approvazione del PPLER, superamenti dei limiti sanitari, siano resi indisponibili. I siti restano indisponibili fino ad attestazione dell'inesistenza di tali superamenti, mediante:

- a) misurazioni effettuate in contraddittorio coi gestori alla presenza del Ministero delle Telecomunicazioni;
- b) ovvero piano di risanamento per riduzione in loco e relative verifiche sull'esito positivo dello stesso.

3.3 *Con riferimento al punto 5 della relazione Illustrativa e al Titolo 3 della Normativa si chiede che per le nuove localizzazioni siano predisposte delle schede di inquadramento territoriale e urbanistico in scala 1:5000 come quelle già presenti nell'allegato F Catasto degli impianti su supporto informatico;*

3.3 CONTRODEDUZIONI

In accoglimento alla riserva espressa è stata predisposta una sintesi cartografica di riferimento anche per i siti di progetto. Questa comprende gli stralci delle Tavv. 1, 2, 3 in scala 1: 5000 ed è contenuta all'interno del CD "Catasto Informatizzato" alla seconda parte "Siti di Progetto".

RISERVA 4)

4. *Con riferimento all'allegato C della normativa si richiede di escludere dall'elenco i siti di Bertinoro-Rocca e Bertinoro-Montemaggio.*

4. CONTRODEDUZIONI

In accoglimento alla riserva sono state modificate:

- la Tabella C in appendice alle norme che, nella versione controdedotta riporta esclusivamente i siti di progetto (nella versione adottata erano stati invece riportati tutti i siti studiati nella prima fase del piano, compresi i due siti – inutilizzabili sotto l'aspetto urbanistico e sanitario - di Bertinoro Rocca e Montemaggio);
- la Relazione Illustrativa e l'Appendice alla Relazione Illustrativa (vedasi anche Riserva 3.1);

RISERVA 5)

5.1 *Con riferimento al Titolo 5 della Normativa si chiede che all'art. 5.2 comma 4 le parole "il divieto di permanenza assoluta di persone" sia sostituito con "divieto di accesso ai non addetti ai lavori";*

5.1 CONTRODEDUZIONI

In accoglimento alla riserva si è modificato l'articolo 5.2 della Normativa.

5.2 *Con riferimento al Titolo 5 della Normativa si chiede che l'art 5.3 "Validità ed efficacia del Piano" sia indicato come Titolo specifico;*

5.2 CONTRODEDUZIONI

In accoglimento alla riserva è stato introdotto un titolo ulteriore, il Titolo 6 – "Validità del piano e disposizioni transitorie," all'interno del quale è stato ricompreso l'art. 5.3, ora Art. 6.1 "Validità ed efficacia del piano" della versione controdedotta.

RISERVA 6)

6.1 *Con riferimento agli elaborati costitutivi del Piano si chiede di adeguare la scala della tavola 1 e tavola 2 ai formati stabiliti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 2003 n. 484;*

6.1 CONTRODEDUZIONI

In accoglimento alla riserva circa il supporto topografico di base da utilizzare per le rappresentazioni territoriali delle tavv. 1 e 2 (tavole dei divieti ex lege 30/00 e PTCP) si è deciso di procedere in questo modo:

- le tavv. 1 e 2 sono state portate dalla scala 1:80.000 alla scala convenzionale di 1:50.000 CTR (CTR50) su supporto cartaceo;
- al fine di agevolare la consultazione del piano, da parte di enti locali e gestori, è stata redatta la cartografia (tavv 1,2,3) a scala 1:10.000 su supporto CTR, consultabile in formato pdf su CD allegato agli atti di piano.

6.2 Con riferimento agli elaborati costitutivi del Piano si chiede relativamente alle tavole 3, l'adeguamento della legenda alla normativa di Piano.

6.2 CONTRODEDUZIONI

In accoglimento alla riserva si è deciso di procedere in questo modo:

- Le legende delle tavv. 1, 2, 3 sono state modificate al fine di uniformare la simbologia dei siti di progetto
- I due siti studio di Bertinoro, risultati inutilizzabili, sono stati tolti dall'elenco. Il numero di riferimento - a fianco di ciascun sito - è associato all'ultima colonna della Tab. C (in appendice alla Normativa), "Potenzialità diffusiva del sito" ed indica la capacità radioelettrica del sito in rapporto alla presenza o meno di ostacoli (legati a fattori ambientali ed antropici).
- La sottoriportata tabella contiene una descrizione sintetica di ciascun sito di progetto:

Id	COMUNE	Località / Indirizzo	Tipologia	Potenzialità diffusiva
1	Castrocaro	Bagnolo	Nuovo	Assenza problemi di irradiazione
2	Castrocaro	Sadurano	Esistente	Necessità preventive misure di sostenibilità
3	Predappio	Monte S.Agostino	Nuovo	Necessità sagomatura diagramma verticale
4	Predappio	Spaventa	Esistente	Necessità preventive misure di sostenibilità
5	Predappio	Monte (le Caminate)	Adiacente a esistente	Assenza problemi di irradiazione
6	Meldola	Monte Velbe	Nuovo	Assenza problemi di irradiazione
7	Meldola	Bindona (confine con Civitella)	Nuovo	Assenza problemi di irradiazione
8	Cesena	Monte Cavallo	Esistente	Assenza problemi di irradiazione
9	Cesena	Monte dei Feriti	Esistente	Necessità preventive misure di sostenibilità
10	Cesena	Lugarara	Esistente	Necessità preventive misure di sostenibilità
11	Cesena	Montevecchio (Borello)	Esistente	Necessità sagomatura diagramma verticale
12	Sogliano	Monte Farneto	Nuovo	Necessità sagomatura diagramma verticale
13	Borghi	S.Martino in Converseto	Nuovo	Assenza problemi di irradiazione

- c) Di invitare la Provincia di Forlì-Cesena a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati del Piano controdedotto e una cartografia che evidenzi le eventuali variazioni introdotte al Piano dalle riserve e in accoglimento delle

osservazioni e delle proposte avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati ai sensi dell'art. 27, comma 6, della L.R. 20/2000.

In accoglimento alla richiesta di redigere gli elaborati controdedotti, rendendo evidenti le modifiche apportate al piano a seguito delle riserve regionali e delle osservazioni prodotte da privati e pubbliche amministrazioni, si specifica che:

- in Cartografia sono state direttamente inserite le modifiche richieste, di cui alle sottoelencate riserve regionali:
 - Riserva 3.1: individuazione dei siti di progetto;
 - Riserva 3.3: sintesi cartografica di riferimento per i siti di progetto;
 - Riserva 4: esclusione dei siti studio dai siti di progetto;
 - Riserva 6.1: adeguamento della cartografia alla scala convenzionale;
 - Riserva 6.2: uniformità della legenda alla Normativa.
- in Normativa (nell'elaborato Normativa – Versione Comparata) le modifiche sono state evidenziate suddividendo il corpus del testo in due colonne:
 - a sinistra è riportata la versione adottata, con il testo barrato in caso di eliminazione o sostituzione dei commi (es: ~~Normativa adottata~~) o sottolineato in caso di modifica (es: Normativa adottata);
 - a destra è riportato il testo controdedotto, con le parti modificate, aggiunte o sostituite evidenziate in grigio chiaro (es. Normativa controdedotta).

- II) **di controdedurre alle n. 20 osservazioni pervenute in merito all'adozione del Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radiotelevisiva, conformemente a quanto indicato per ciascuna osservazione nell'Allegato 1 alla presente deliberazione "Parere sulle osservazioni al PPLER";**
- III) **di dare atto che il sopracitato Allegato 1 "Parere sulle osservazioni al PPLER" costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;**
- IV) **Di dare atto che a seguito dell'accoglimento totale o parziale delle Riserve regionali e di alcune osservazioni vengono modificati i seguenti elaborati costitutivi del piano controdedotto, che sono acquisiti agli atti:**
- a) ***Norme Tecniche di Attuazione e Relative Appendici A, B, C, D (valutazione di incidenza preliminare);***
 - b) ***Quadro di riepilogo generale di modifiche alla Normativa e Versione Comparata della Normativa ;***
 - c) ***Tav. 1 – Carta di sintesi dei vincoli edilizio-urbanistici e territoriali discendenti dalla LR 30/00 – scala 1: 50.000***
 - d) ***Tav. 2 – Carta di sintesi dei divieti contenuti nel PTCP - scala 1:50.000;***
 - e) ***Tav. 3 – Carta delle prescrizioni paesaggistico-ambientali e dei siti idonei per l'emittenza radiotelevisiva - scala 1:25.000.***
 - f) ***Relazione Illustrativa, Quadro Conoscitivo e Valsat;***
 - g) ***Catasto degli impianti esistenti e dei siti di progetto in scala 1:5000 su supporto informatico.***
- V) **di trasmettere – ai sensi della LR 20/00, art. 27, comma 10 - la deliberazione di Consiglio Provinciale di espressione delle deduzioni in merito alle riserve regionali (ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 27, comma 9, LR 20/00 e s.m.i.), i relativi allegati, e gli elaborati di PPLER modificati a seguito delle controdeduzioni, alla Giunta Regionale al fine dell'acquisizione dell'intesa in merito alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione regionale;**

- VI) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- VII) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

»»»»

La **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione.

Intervengono nel seguente ordine i sottotrascritti Consiglieri i cui interventi sono riportati nel presente atto come da registrazione effettuata in seduta:

ASS. MORETTI – GAGLIARDI – BRIGIDI – DR. BALZANI – ASS. MORETTI – STACCHINI – BRANDOLINI – STACCHINI – BRANDOLINI.

»»»»

Cons. BARAVELLI BRUNA

Prima che l'Assessore Moretti inizi, dobbiamo fare una precisazione.

Seg. BALZANI

Una precisazione di correzione di errore materiale. Alla pagina 19 della relazione la Commissione Consiliare ha esaminato la pratica in data 14.02 e non in data 07.02. Questa è la prima.

L'altra correzione si riferisce al numero delle osservazioni ed è a pagina 25. Dice il punto 2 "di controdedurre alle numero 19 osservazioni", invece bisogna leggere "di controdedurre alle numero 20 osservazioni".

Due errori materiali che verranno corretti.

Ass. MORETTI ORAZIO

La delibera che il Consiglio Provinciale oggi è chiamato ad approvare diciamo che consente l'acquisizione dell'intesa con la Regione Emilia Romagna per la definitiva approvazione del PLER, e, visto che ogni tanto qualcuno dice che uso nomi strani, non si tratta altro che del Piano Provinciale per la Localizzazione dell'Emittenza Radiotelevisiva.

Il piano, innanzitutto, va chiarito che è già stato adottato dal Consiglio Provinciale nello scorso aprile (quella fu la delibera di adozione) ed in seguito ad un lungo lavoro di ricognizione che è stato effettuato sui circa quattro cento e forse più punti radiotelevisivi che sono collocati attualmente nel territorio provinciale.

Credo sia utile ricordare semplicemente che le risultanze di tale lavoro, che fu descritto allora e che oggi ovviamente per ragioni di tempo non è il caso di riprendere, però forse alcuni passaggi vanno rammentati, hanno portato alla definitiva convinzione, se non necessità, di delocalizzare quelli che oggi sono i due principali insediamenti per quanto

riguarda questa problematica, e cioè la Rocca e Montemaggio nel Comune di Bertinoro; ovviamente insieme a molti altri, perché andiamo ad una riduzione consistente dei siti.

Voglio anche ricordare che il Piano è stato curato dal Servizio di Pianificazione Urbanistica, quindi svolto al nostro interno, con un particolare ruolo di coordinamento svolto dal Dottor Gabrielli e dall'Architetto Rubino, ma soprattutto che per la redazione di questo Piano la Provincia si è avvalsa della collaborazione del DEIS, che è il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica dell'Università di Bologna.

È utile anche, pur nella brevità di illustrazione, dire subito al Consiglio che la proposta che facciamo alla Regione per il raggiungimento dell'intesa prevede un Piano che non è nella sostanza molto modificato rispetto al Piano che fu adottato da questo Consiglio. Non ci sono state ragioni, richieste particolarmente rilevanti che riguardano un eventuale stravolgimento del Piano così come fu adottato, ma, diciamo così, nella sostanza l'impianto principale del Piano è il medesimo.

È accaduto comunque qualcosa, ovviamente, dalla fase dell'adozione ad oggi. Sicuramente la questione che riguarda le riserve che sono state espresse dalla Regione e anche le osservazioni che sono pervenute e che, come veniva giustamente ricordato prima, sono 20.

Per quanto riguarda le riserve, diciamo che si possono riassumere in quattro punti fondamentali. La Regione chiede il recepimento dei cosiddetti Piani di Bacino all'interno della nostra pianificazione. Ci ha chiesto di fare uno studio di incidenza per i siti di interesse comunitario e le cosiddette zone di protezione speciale. Ci ha chiesto di esprimere in maniera chiara il divieto di localizzazione di nuovi siti all'interno del sistema forestale boschivo. E ancora, infine, l'implementazione della cartografia ad una scala maggiore, cioè mantenere il livello delle carte che erano state prodotte nella fase d'adozione aggiornandola e utilizzando anche un cartografia a scala maggiore.

Per quanto riguarda le riserve, con questo Piano noi rispondiamo di accogliere sostanzialmente tutte le riserve che la Regione ci ha proposto. E quindi la delibera contiene una risposta puntuale a queste riserve, ad esclusione di una di queste riserve che riguarda l'inserimento del Piano di Bacino.

Per una ragion molto semplice, e cioè per il fatto che nella nostra Provincia ci sono tre Piani di Bacino; uno di questi solamente è approvato, gli altri sono in fase di definizione, per cui per quanto riguarda quello approvato è evidente che possiamo fare riferimento ad una pianificazione certa, cosa che non possiamo fare per gli altri due, quindi diciamo che in questo caso l'accoglimento della riserva regionale è parziale e motiviamo le ragioni per cui non siamo in grado di accoglierla totalmente. Ma solo per questo fatto tecnico temporale.

La seconda questione che riguarda il Piano, invece, riguarda le osservazioni di privati, di associazioni e anche di Comuni.

Le osservazioni sono venti, quattordici entro i termini e sei fuori termini.

La prima cosa che va chiarita è che abbiamo ritenuto come pianificazione territoriale di rispondere, ovviamente, anche alle sei arrivate fuori termine, quindi abbiamo puntualmente risposto a tutte le venti osservazioni che sono arrivate.

Anche qui, in sommaria e breve sintesi, alcune di queste sono considerate elementi di implementazione, garanzia, chiarimenti anche normativi che riguardano la pianificazione adottata, e quindi in parte accoglimento di alcune di queste osservazioni.

Mentre, per quanto riguarda alcune altre, queste ovviamente sono state respinte con particolare riferimento ad una serie di queste venti osservazioni che avevano, diciamo così, lo stesso obiettivo, che riguardano l'opposizione alle individuazioni da una parte del sito di Borghi e da una parte del sito nel Comune di Sogliano. Nella fattispecie, per essere precisi dal punto di vista nominale, riguardano mi pare San Martino in Converseto per quanto riguarda la

localizzazione di Borghi e Monte Farneto per quanto riguarda la localizzazione del Comune di Sogliano.

Siccome la nostra pianificazione prevede e deve prevedere la copertura di tutto il territorio provinciale, pur non ritenendo questi, ma alcuni degli altri siti, strategici per il buon utilizzo di questo livello di pianificazione, e non avendo riscontrato, come invece nelle osservazioni è stato evidenziato, elementi ostativi, vincoli in particolare di carattere naturalistico o ambientale, come nelle osservazioni veniva fatto rilevare, per dare garanzia di potere localizzare ed individuare i segnali in tutto il territorio abbiamo ritenuto, anche confermati da chi ha fatto lo studio con noi, cioè l'Università di Bologna, di confermare anche questi siti; che, pur non essendo strategici rispetto ad altri, sono comunque utili all'interno della pianificazione.

Questa è una serie di ragioni, soprattutto la principale che ci ha portato comunque a confermare anche questi due siti che anche le stesse Amministrazioni avevano chiesto di trascurare.

Devo anche dire, a conclusione e puntualmente su questo punto, che in ogni caso la parte normativa e non cartografica del Piano stabilisce chiaramente che, per quanto riguarda i Comuni di crinale, e quindi nella fattispecie parliamo anche di questi due Comuni, senza alcuna variazione del Piano ai Comuni è data l'opportunità, più che la competenza, di individuare dei siti che abbiano le caratteristiche che hanno gli stessi che vengono validati in questo Piano, e quindi di proporre eventuali siti alternativi o integrativi a quelli che il Piano che oggi proponiamo prevede.

Quindi diciamo che, anche senza variazione del Piano, questa facoltà è concessa, questa opportunità è concessa. Quindi questo Piano può essere ulteriormente implementato da proposte che i Comuni possono fare in maniera integrativa ed alternativa.

L'ultima questione che è bene ricordare è che è chiaro ed evidente che la legge prevede, infatti alcune osservazioni sono state respinte per questa ragione, è che ogni punto che è stato individuato per quanto riguarda le aree sono aree che devono essere assoggettate all'utilizzo pubblico.

Quindi spetterà poi ai Comuni attivare quelle stazioni o non attivare quelle stazioni, perché nessun altro che non sia l'Amministrazione Pubblica e il Comune nella fattispecie, che ne ha per legge competenza, può stabilire, o meno, se attivare quella stazione. Quindi anche questa facoltà lasciata ai Comuni consente di fare partire dei siti piuttosto che altri, che comunque noi avevamo l'obbligo di individuare.

Demandando invece al rapporto con i privati la possibilità attraverso un canone, una regolamentazione, una convenzione, una volta individuato il sito, di stabilire sul traliccio o sui tralicci che tipo di antenne e quante collocarne, stanti ovviamente i limiti che in questo Piano nella parte normativa comunque vengono in qualche modo fissati.

Io credo che il lavoro svolto sia stato un lavoro prezioso. Ovviamente fin dall'inizio, ma anche abbastanza puntuale nella fase finale.

Questo atto ci dovrebbe consentire di avere l'intesa con la Regione in tempi rapidi, per poi andare all'approvazione definitiva della nostra pianificazione.

Cons. GAGLIARDI STEFANO

Nell'esaminare questa delibera ho riscontrato alcune non so se perplessità o dubbi miei, soprattutto in riferimento ad alcuni siti che vengono riproposti puntualmente, nonostante mi sembra che da parte di Comuni, associazioni, eccetera, ci sia la richiesta di soprassedere.

Allora chiedevo alcuni chiarimenti, in modo particolare modo su due siti. Il primo è Monte Farneto di Bagnolo.

Ho notato che su questo sito Comuni, associazioni ambientaliste, eccetera, insistono nel dire tutti più o meno le stesse cose, ovvero che è un sito importante dal punto di vista del paesaggio, delle colture biologiche, si sta ripopolando con agriturismi, eccetera. Ho preso questo come esempio.

La risposta, in questo come in altri casi, è che praticamente nella zona interessata non sussistono divieti alla localizzazione di impianti per l'emittenza di natura ambientale e paesaggistica. Questa è la prima che incamerò, e la teniamo lì.

La seconda osservazione è il sito di San Martino in Converseto. Anche qui lo stesso Comune dice che è una zona che si sta ripopolando, è una zona di interesse paesaggistico, ed entrambe sono zone che non sono più, tra virgolette, abbandonate, ma che stanno trovando un ripopolamento importante, soprattutto per le aree che ricoprono.

In questo caso si dice che il Piano Regolatore di Borghi non individua il Borgo San Martino in Converseto come territorio urbanizzato, ma come nucleo rurale.

Metto insieme i due ragionamenti che ho fatto. Noi autorizziamo l'installazione di questa antenna a San Martino in Converseto. Questa zona continua a popolarsi, come è successo per tante zone rurali, non soltanto delle montagne, ma anche delle nostre città, e un domani avremo un'area urbanizzata con questa antenna, a meno che non si vietino più costruzioni, edificazioni.

In questi casi, dove da qui a pochi anni può subentrare una variazione importante o nei Piani Regolatori Comunali, o nel Piano Paesaggistico, non è forse meglio utilizzare una procedura di salvaguardia, voglio dire di andare un po' con precauzione, magari tenendo un po' dietro per affrontare meglio la questione in attesa di vedere cosa vogliono fare i Comuni con il Piano Regolatore? Cioè vedere un attimo di aspettare, perché diciamo tutti che la montagna è importante, valorizziamola, eccetera.

Questo qui è un nucleo rurale che si sta ripopolando, l'altro è un nucleo dove ci sono attività biologiche, agriturismi, anche lì si sta cercando di ripopolare la zona, francamente è difficile pensare che possa avere un grandissimo sviluppo turistico se mettiamo l'antenna dell'emittenza televisiva.

L'ultima osservazione che mi ha lasciato un po' perplesso, questa sì, erano i controlli che fa l'ARPA.

Ho letto l'osservazione fatta dall'ARPA il 27.08.2004, e, dato che questo qui penso sia un argomento importante, l'ARPA testualmente scrive: "ARPA segnala che a seguito di una prima indagine superficiale la postazione radiofonica in località San Giovanni in Galilea, Borghi, Via Matteotti, presente valori di campo elettromagnetico prossimi ai limiti consentiti dalla legge".

Quando leggo "a seguito di una prima indagine superficiale" la domanda che mi faccio è: ne hanno fatte altre prima? Ne faranno altre più precise dopo? Perché quello dei controlli dell'ARPA, anche nel Comune di Forlì, quando si fece il piano per le antenne radiomobili... E' tutta un'altra cosa, però anche lì era stato sempre posto come un problema.

Cioè come vengono fatti i controlli? Sono numerosi? Vengono fatti con impianti chiusi, impianti aperti, impianti al massimo? Perché, chiaramente, ogni modifica di questo utilizzo, porta a dei valori diversi.

Però leggere subito qui "ARPA", "prima indagine superficiale" mi ha lasciato abbastanza perplesso su una delibera di questo genere.

Cons. BRIGIDI STEFANO

Io illustravo anche il mio emendamento che ho presentato a questa proposta. Ne abbiamo discusso anche in Commissione due giorni fa e in parte le mie obiezioni sono poi le stesse di Gagliardi, sostanzialmente.

Comunque vi leggo l'emendamento che ho presentato al punto 8 dell'Ordine del Giorno del Consiglio del 17 febbraio:

“Piano Provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva.

Viste le diverse osservazioni presentate dal Comune di Sogliano, da privati e da alcune associazioni ambientaliste sulla localizzazione del sito numero 12, Sogliano, Monte Farneto;”... Qui ho fatto riferimento alla tabella a pagina 24 nella delibera che trovate allegata, sito al punto 12, Sogliano, Monte Farneto, tipologia “nuovo sito”, “nuovo impianto”.

“Vista la lettera del Comune di Sogliano al Rubicone del 2 febbraio 2005” che abbiamo illustrato anche in Commissione due giorni fa, “con la quale il Comune propone la localizzazione di un nuovo sito alternativo;

si propone con il presente emendamento lo stralcio dall'elenco dei siti previsti nel Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radiotelevisiva del sito numero 12, Sogliano al Rubicone, Monte Farneto”.

Le motivazioni sono sostanzialmente abbastanza semplici per quello che mi riguarda. C'è una presenza di un nuovo impianto da localizzare in una zona, Monte Farneto, che ha visto negli ultimi anni un forte recupero paesaggistico ed ambientale, con la ristrutturazione di una chiesa del Cinquecento o Seicento, che era un rudere e che è stata ristrutturata dal Comune sotto la spinta dell'associazione in particolare di Italia Nostra.

E' stata un po' recuperata quell'area come territorio in cui fare interventi che riguardano l'agriturismo.

Ci sono delle attività, si è aperta un'attività o due di ristorazione. Io non sono neanche della zona, quindi non conosco bene i particolari, comunque c'è un forte recupero di quell'area, che quindi vede l'opposizione dei residenti e l'opposizione, appunto, del Comune di Sogliano al Rubicone.

Questo Comune ha espresso in questa lettera la disponibilità alla costituzione di un sito alternativo. Ha dato, quindi, questa disponibilità e quindi non si è rifiutato a priori riguardo al problema dell'emittenza radiotelevisiva, ma ha dato comunque la disponibilità a discutere un nuovo sito ritenendo inadatto quello proposto.

Ci sono le opposizioni delle associazioni ambientaliste, in particolare il WWF con l'osservazione e Italia Nostra della vallata del Rubicone in un'altra osservazione, che fanno presente sostanzialmente l'importanza di un progetto di riequilibrio ecologico che sta avendo quell'area.

Quindi chiedo con questo emendamento lo stralcio di quel sito, quindi è comunque uno stralcio che vede da una parte la disponibilità (e questo mi sembra molto importante) del Comune, quindi dell'Ente locale, di farsi carico di un nuovo sito.

Rimane, invece, per quello che riguarda la valutazione del Piano nel suo complesso, il giudizio positivo del Gruppo Verde su tutto il resto dell'impianto e della struttura. Quindi l'emendamento è focalizzato solamente al sito di Monte Farneto e non ci vede, invece, contrari su tutto il resto dell'impianto complessivo del Piano.

Cons. BARAVELLI BRUNA

Sull'ammissibilità di questo emendamento lascio la parola al Segretario Balzani.

Seg. BALZANI

Volevo ricordare la procedura che è relativa alla presentazione degli emendamenti, così come è prevista dall'articolo 58 del regolamento del Consiglio.

Per quanto riguarda gli emendamenti alle deliberazioni dice "Non possono in tale sede", in sede di deliberazione ovviamente, "essere presentati emendamenti che comportino maggiori spese o minori entrate", questo non è il caso; "o che", quindi gli altri, "modificando sostanzialmente a giudizio del Consiglio il contenuto della proposta, richiedano il parere preventivo di regolarità tecnica da parte del Dirigente".

Ovviamente il regolamento non fa nient'altro che ribadire quella che è la sostanza della legge, cioè del 267, del decreto legislativo sul merito dell'espressione dei pareri sulle deliberazioni da parte dei Dirigenti.

Quindi questo emendamento a regola diciamo così formale ha necessità di avere, per essere ammissibile, l'espressione del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente di settore che ha fatto la proposta di deliberazione; in questo caso il Dottor Gabrielli.

C'è un'eccezione che il regolamento prevede. Dice "qualora a giudizio del Consiglio l'emendamento modifichi sostanzialmente", quindi è il Consiglio che deve giudicare se questo emendamento modifica sostanzialmente, oppure no la deliberazione, cioè il complesso della deliberazione.

Qui ci troviamo di fronte ad un Piano ed, essendo di fronte ad un Piano, uno degli elementi, se viene tolto, se viene soppresso, potrebbe sostanzialmente modificare il Piano.

Se il Consiglio ritiene che sostanzialmente l'emendamento possa non modificare il Piano, allora è ammissibile anche senza l'espressione del parere da parte del Dirigente in seduta.

Quindi penso che dovrà essere illustrato dal punto di vista della sostanza prima dall'Assessore, poi il Consiglio, discutendone, se ritiene che il Piano non venga modificato, l'emendamento può essere dichiarato ammissibile; ammissibile per la votazione, ovviamente.

Ass. MORETTI ORAZIO

Io parto dalle considerazioni che faceva il Consigliere Gagliardi per fare due precisazioni che per ragioni di tempo non ho potuto fare nella fase iniziale di relazione, che comunque sono importanti, perché i rilievi sono puntuali.

La prima è questa: per quanto riguarda ARPA, noi diciamo che nella fase preliminare alla redazione del Piano e nella fase di acquisizione di una serie di pareri, e comunque anche attraverso quelle che sono le misurazioni dell'ARPA, vengono cosiddetto chiamate per il compito che ARPA svolge "misurazioni provvisorie" quelle fatte da ARPA da sole. Cioè il termine "provvisorio" non va inteso come "a occhio", o come dire "fate un po' a spanella, o a misura", si intende dire quelle fatte da un unico soggetto che pure è deputato a fare questo tipo di valutazioni.

Perché quello cosiddette vere, puntuali e certificate come stabilito dalla legge sono quelle fatte in contraddittorio, e cioè dal soggetto ARPA, chiamato dal Comune a svolgere questa funzione, e anche a chi gestisce quella stazione o quel punto. Quindi con le garanzie che quella misurazione venga effettuata nei termini, con gli strumenti, con le modalità e quindi in contraddittorio. Quella è la cosiddetta misurazione puntuale.

In questo caso ARPA, alla luce del fatto che noi nell'indagine dovevamo anche indicare quali erano i siti esistenti e non solo quelli nuovi che devono essere dismessi o, se vedete in delibera, alcuni sono nuovi, alcuni sono esistenti e non hanno bisogno di

adeguamento, alcuni sono esistenti e hanno bisogno di risanamento, vuole dire che lì ci sono dei limiti di sfioramento.

Allora il problema non è nel sito, ma quanto carico avrà il traliccio di quel sito, perché quelle stazioni non sono tutte, fra virgolette, caricabili nello stesso modo. Alcune hanno una portata, alcune hanno un'altra portata.

Questa è la ragione per cui si è usata quella dizione.

È evidente che, nel momento in cui invece va ripristinata o messa in azione una stazione nuova, o esistente che sia, poi ci sono questi controlli periodici, che però vengono anche qui chiamati "provvisori", perché quelli definitivi vanno fatti con quella modalità.

Per quanto riguarda invece la questione dei siti che sono in zone agricole piuttosto che in zone urbanizzate, mi pare che l'elemento più puntuale del rilievo faccia riferimento al rischio che, al di là di dove sono localizzati, non si possa urbanizzare nel tempo.

Il Piano, nel momento in cui entra in vigore, quindi è approvato ed entra in regime di salvaguardia, come dice la normativa, effettua una situazione di monitoraggio dei 300 metri all'interno dei quali entro i cinque anni dall'approvazione del Piano i Comuni devono adeguarsi, e comunque già da subito non possono prevedere zone di urbanizzazione, che vengono puntualmente certificate comunque nell'arco dei cinque anni entro i quali, come dice la normativa di questa pianificazione, il Comune si deve adeguare.

Quindi "il rischio di" ovviamente non può esistere, se non contro una normativa di legge.

Relativamente alla questione di Sogliano sollevata dal Consigliere Brigidi, io ho il dovere, visto che ha posto una valutazione relativa ad un emendamento... L'ho detto in Commissione e lo ripeto qui, il Consiglio è sovrano, ci mancherebbe. Non entro nel merito delle valutazioni che ha fatto il segretario, però dico che le traduco in questo modo: questa proposta ha l'avallo tecnico anche dell'interno della Sezione Pianificazione, oltre che di chi ha seguito il Piano.

Quella è una proposta che non lo stravolge, ma comunque ha un rilievo sostanziale in questo livello di pianificazione togliere quel sito, quindi il rischio è che la proposta, se accolta, metta in discussione la validità dell'atto che dovrebbe a posteriori avere una validazione tecnica che in questo momento non sono in grado di garantire, perché non compete a me dare questo tipo di valutazione.

Mi limito, invece, a fare una valutazione più di carattere amministrativo per dare degli elementi ai Consiglieri che possono aiutarli nella valutazione di approvazione, o meno, e dell'emendamento, ma soprattutto, per quello che mi interessa ovviamente di più, del Piano.

Ed è questo: il Comune di Sogliano diciamo che è intervenuto, oltre ad altri soggetti che miravano allo stesso tipo di richiesta, nella fase che è prevista, cioè quella delle osservazioni, che è prevista per legge, con un'osservazione che sostanzialmente prevedeva e motivava, perché riteneva non utile inserire anche il sito di Monte Farneto. E spiegava una serie di ragioni, a partire dai vincoli ambientali e quant'altro.

Ora questi vincoli vengono codificati, certificati, tant'è vero che altri siti indagati non sono ammissibili e non saranno ammissibili perché contengono dei vincoli.

In questo caso, visto che il sito è stato proposto e validato, non ci sono quei vincoli che impediscono. Ci sono degli elementi di carattere paesaggistico sicuramente di rilievo, ci sono sicuramente degli insediamenti di valore (agriturismo e colture biologiche), che però non sono propri solo di quel sito, perché, fortunatamente, mi verrebbe da dire, ci sono anche in altre colline, in altre vallate del territorio provinciale; per fortuna. E quindi, al di là di una valutazione non tecnica, ma una valutazione sulle bellezze paesaggistiche, vincoli che impediscono quella localizzazione non ce ne sono.

Mi verrebbe da aggiungere che molte altre località del nostro territorio hanno quel tipo di valore ambientale e naturale e quelle bellezze e, siccome queste stazioni vanno ovviamente abbastanza in alto, in particolare nelle zone di crinale, andiamo sempre ad intaccare quei livelli di bellezza.

La questione sollevata relativamente alla disponibilità a mettere in campo un altro sito non è avvenuta nella fase osservativa, ma successivamente, e, per onor del vero, non ha questo livello di precisione, nel senso che il Comune di Sogliano la settimana scorsa ci ha comunicato che attraverso una procedura autonoma, legittima, che riguarda l'individuazione dei siti per la telefonia mobile, e non per le emittenti radiotelevisive, pianificazione che compete ai Comuni, e quindi non alla Provincia, ha individuato un sito ed è ormai arrivato alla conclusione di aggiudicare attraverso un bando (che ha già realizzato i mesi scorsi) la realizzazione architettonica del traliccio in quel sito, che ospiterà la telefonia mobile.

Ora noi, ovviamente, non sappiamo se quel sito, come il Comune ci chiede, ripeto la settimana scorsa, ha le caratteristiche per contenere anche le emittenti radiotelevisive. Sappiamo che è un sito che va bene per la telefonia mobile, ma non è detto che quel sito possa andare bene anche per le emittenti radiotelevisive.

Quindi sarebbe un sito da indagare, sarebbe un sito che può in qualche modo avere quelle caratteristiche, ma allo stato attuale questo oggi non siamo in grado di conoscerlo.

Allora riprendo le valutazioni che facevo prima, e cioè quelle che la pianificazione prevede che, se quello che oggi è oggetto di indagine per quanto riguarda la telefonia mobile, o altri venissero indicati dal Comune di Sogliano come siti idonei anche per l'emittente radiotelevisiva, non occorre neanche la variazione di questo Piano, ma si tratta semplicemente di validarlo e implementare questo Piano inserendo anche quella stazione.

Quindi, a mio modo di vedere, le due cose non sono in antitesi, e il Comune di Sogliano, una volta che ha fatto validare quel sito, può benissimo individuarlo come sito alternativo.

Concludo ricordando ancora che questo a maggior ragione può avvenire nel momento in cui, se il Comune non è d'accordo nell'individuazione di quel sito e dovendo attivarlo lui... Perché solo l'Amministrazione Comunale può attivarlo, allora è evidente che eviterà di attivare quel sito, continuerà la ricerca di un sito alternativo e questo sarà automaticamente inserito nella nostra pianificazione. Questo lo può fare sia il Comune di Sogliano, come qualsiasi altro Comune di crinale.

Quindi ci sono i margini e le condizioni per accogliere, non ora, ma con la disponibilità manifestata del Comune di Sogliano, in futuro, anche questa possibilità, senza che questo vada ad invalidare e ritardare il livello di pianificazione alla quale siamo arrivati fino ad oggi.

Cons. BARAVELLI BRUNA

Dopo avere sentito l'Assessore c'è da dire che la mancanza del parere tecnico rende l'atto illegittimo almeno sul piano formale, quindi penso che sia estremamente necessario sentire il Consiglio sull'opportunità e convenienza di questo emendamento. Per cui chi desidera esprimere il proprio parere?

Naturalmente abbiamo sentito quello che ha detto l'Assessore, però il Consiglio, come diceva prima il Segretario, è sovrano.

Per cui direi che, se qualcuno vuole intervenire su questo punto a questo proposito...

Cons. STACCHINI ETTORE

Non me ne voglia il collega Brigidi, ma credo che l'Assessore Moretti sia stato adeguatamente esauriente, nel senso che, al di là dell'aspetto procedurale, ovvero sia della carenza in sede di un ulteriore parere tecnico circa la possibilità o meno di emendamento soppressivo di cui al punto 12 dell'allegato nelle controdeduzioni a pagina 24, noi qui andremmo ad intaccare un piano che oggettivamente vede una sua completezza nel modo in cui è stato pensato volendo dare adeguata e totale copertura secondo quanto la tecnica, la scienza, gli studi, le università all'uopo intervenute, gli studi di pianificazione hanno detto. Ovvero sia che adeguata copertura di emittenza radiotelevisiva necessitava, come necessita, di questa serie di diciannove punti precisamente individuati e localizzati.

E abbiamo ascoltato, credo con attenzione, quanto l'Assessore Moretti diceva, ovvero sia che ulteriori elementi che portino ad individuazioni diverse possano essere anche sostitutive dei siti, qualora la nuova individuazione per caratteristiche morfologiche, geologiche, tecniche e quant'altro assicurino la stessa copertura del segnale, dato che ovviamente è dovere di questa Provincia dare questo genere di pianificazione al proprio territorio e alla comunità amministrata.

Mi pare che, proprio perché le due cose non confliggono, né l'adozione del Piano così come è stato presentato, né tanto meno la legittima ricerca del Comune di Sogliano di siti alternativi che possano anche essere a quel punto sostitutivi, se si riterrà da parte degli studi che verranno ad esprimersi nel tempo, credo che, con tutto il rispetto, il Piano possa essere portato adeguatamente all'approvazione del Consiglio; così come esso è stato composto, così come è stato illustrato in sede di Commissione e così come l'Assessore Moretti efficacemente, mi pare, abbia illustrato quest'oggi.

Le condizioni anche procedurali sono state tali nelle fasi che la legge ha posto, per cui nulla impedisce al Comune di Sogliano in questo caso di intervenire in successiva battuta proponendo un sito alternativo, che a questo punto diventerebbe, se le condizioni lo riterranno, appunto, anche l'unico sito al posto di quello indicato.

Cons. BRANDOLINI SANDRO

Il Consigliere Stacchini è intervenuto nel merito e anch'io sono contrario al merito dell'emendamento. Ma questa è una seconda fase.

Io ritengo che l'emendamento vada ammesso alla discussione, perché l'emendamento entra nel merito di un Piano. Legittimamente un Consigliere ritiene che una parte di quel Piano venga messa in discussione, e quindi penso che abbia tutte le caratteristiche per essere ammesso.

Ciò non toglie che poi, personalmente, a nome del mio Gruppo mi pronuncerò contro l'emendamento e illustrerò le motivazioni.

Cons. BARAVELLI BRUNA

A questo punto penso sia più corretto votare l'ammissibilità dell'emendamento e poi si voterà l'emendamento.

Intanto votiamo l'ammissibilità.

Cons. STACCHINI ETTORE

A questo punto, per riprendere il filo, oggettivamente e forse incautamente mi sono avventurato sul tema del merito dell'emendamento.

Se la questione è l'ammissibilità o meno, io non ho discussione alcuna per discuterlo. Lo possiamo anche fare, posso anche esprimere personalmente un'astensione di merito, su questo preannuncio il mio personalissimo voto di astensione, proprio perché credo che l'ammissibilità tenesse, se tecnicamente questo emendamento già dal solo fatto di presentarlo potesse inficiare o meno la completezza e la bontà del Piano così come gli uffici e l'Assessore ce l'hanno proposto.

A questo punto dichiaro la mia astensione circa la discussione sull'emendamento.

Cons. BARAVELLI BRUNA

Certamente che, se votiamo l'ammissibilità e poi dopo si entra in merito alla discussione, questo permette a tutti di esprimersi. No? Così non ci sono dubbi dopo.

Metto in votazione l'ammissibilità dell'emendamento. Chi è favorevole all'ammissibilità alzi la mano. 27 favorevoli. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene? 3 del Gruppo della Margherita.

Adesso che abbiamo votato l'ammissibilità, chi vuole intervenire in merito?

Cons. BRANDOLINI SANDRO

Io sono contrario e spiegherò le motivazioni. Intanto va specificato, perché noi oggi siamo chiamati a fare un atto importante, ma la tipologia dell'atto che dobbiamo fare.

All'Amministrazione Provinciale, sulla base della legislazione regionale, non compete attivare i siti in cui collocare gli impianti. Compete indicare i siti idonei per la collocazione degli impianti, dopodiché l'attivazione avviene solo attraverso un input e quindi una scelta dell'Amministrazione Comunale; posto che, peraltro, il sito non può che essere pubblico, e non privato.

Quando è stato elaborato il Piano, perché questo penso che sia il nostro ruolo, chi ci ha supportato tecnicamente (non mi ricordo quale istituto dell'università della facoltà di Ingegneria), su input indubbiamente dell'Amministrazione Provinciale, ha ricercato le collocazioni che fossero in grado di dare una copertura totale al territorio provinciale, tenuto conto che la postazione principe va smantellata, in quanto Bertinoro rientra nelle aree in cui la legge prevede la non possibilità di mantenimento degli impianti.

Quindi in questo contesto è evidente che si è dovuto fare un lavoro per sottosistemi. Cioè, nel momento in cui il sistema copre non solo la nostra Provincia, ma anche quella di Ravenna, eccetera, non può essere mantenuto, le coperture vanno ricercate attraverso soluzioni anche parziali e questa di Monte Farneto, peraltro, è una collocazione parzialissima che riguarda minimamente la nostra Provincia, ma necessaria per coprire, oltre che un lembo della nostra, una parte della pianura del riminese, che diversamente non ha la possibilità di avere una copertura.

Quindi potenzialmente quel sito serve per dare una copertura totale alla nostra Provincia e, ovviamente, viene indicato come gli altri siti, tredici, o quattordici, non mi ricordo esattamente quali sono, perché, una volta indagato, una volta fatte le simulazioni, una volta verificati tutti i vincoli, sono idonei per potere ospitare i tralicci dei ripetitori.

Siccome la fase istruttoria della conferenza l'ho fatta io, Moretti è arrivato nella fase successiva, in quegli incontri noi (cioè l'Amministrazione Provinciale) abbiamo sollecitato più volte le Amministrazioni Comunali rispetto al fatto che i siti che venivano proposti potevano essere anche rimessi in discussione, ma anche con l'indicazione di eventuali siti alternativi che potessero sostituire i siti che noi avevamo indicato.

Nessuno ha la presunzione... Indubbiamente si è lavorato sulla base delle altimetrie e quant'altro, quindi può anche darsi che, quando si lavora sulle carte, quando si lavora con un materiale che non è quello della visione diretta e della conoscenza precisa e puntuale del territorio, potrebbero esserci anche altre località, altri siti che hanno le stesse caratteristiche o addirittura migliori.

Tra l'altro, va fatta una precisazione, che il Piano individua solo i siti che coprono la pianura; la dico così in sintesi per capirci. Perché i siti interni alla collina e soprattutto alla montagna vengono non individuati, ma lasciati liberi ai Comuni, che saranno poi definiti sulla base del rispetto delle norme.

Questo vale anche per Sogliano per le risposte interne al suo territorio, cioè quelle che non si riflettono tanto verso la pianura, ma verso le valli, o comunque le realtà interne che potrebbero avere una non copertura.

Al Comune di Sogliano, come del resto ad altri Comuni che non voglio citare, che hanno palesato delle contrarietà o delle perplessità rispetto ad alcuni siti, è stato chiesto intanto di presentare delle motivazioni a supporto di questo loro atteggiamento, cioè di questa loro posizione di contrarietà; posizioni che non sono emerse dalla discussione. Non ci sono motivazioni ostative, cioè nel senso che di dire "sono stati presentati dei siti che non hanno le caratteristiche che voi indicate e comunque ci sono elementi che non avete valutato e che sconsigliano la collocazione".

È insufficiente dire che a Monte Farneto non si può fare, la dico così, un eventuale traliccio, perché oggi c'è un agriturismo. E' vero, si mangia anche molto bene. Io, purtroppo, non ho avuto il piacere di andare, ma probabilmente prima o poi ci andrò, perché mi dicono che così è, quindi non ho avuto occasione.

Io ho avuto anche la fortuna, o comunque il piacere di conoscere il proprietario, perché ogni tanto capita in quel di Sogliano, e peraltro l'ho tranquillizzato che anche un eventuale ripetitore non va a pregiudicare assolutamente, perché le distanze sono tali... Né la sua attività agricola, né tanto meno la sua attività agrituristica.

Non è una motivazione che può portare ad una soluzione di quel tipo. Poi capisco probabilmente gli amministratori locali che, soprattutto in montagna, a volte devono fare i conti con la realtà che l'economia è quello che è e quindi cercano di difendere e di qualificare tutto l'esistente.

Tra l'altro, voglio anche dire al Consigliere Brigidi che, se la memoria non mi tradisce, penso di no, però ho solo fatto mente locale, che il sito di Curto Curtò non è assolutamente sostitutivo di questo sito, perché è collocato in un'altra area del Comune e, non a caso, il Comune l'ha individuato per i ripetitori dei telefonini, anche per risolvere i problemi che avevano in quel Comune.

Quindi non è un'alternativa, è una giusta scelta, Curto Curtò, che ha fatto il Comune per coprire della telefonia mobile il suo territorio, che potrebbe anche ospitare dei ripetitori televisivi per dare le risposte al territorio, ma che non sostituisce Monte Farneto.

Quindi per tutte queste motivazioni penso che noi faremmo un errore a togliere quel sito, perché priveremmo una parte pur minima del nostro territorio di una possibilità di copertura, fermo restando che andiamo ad individuare il sito. Non siamo né i Carabinieri, né organi repressivi che vanno ad installare i siti.

I siti si attiveranno nel momento in cui vi sarà una richiesta e l'Amministrazione Comunale riterrà di adeguare il Piano Regolatore, di acquisire l'area e quindi di dare in concessione il sito stesso.

Per queste motivazioni ritengo vada respinto l'emendamento.

Cons. BARAVELLI BRUNA

Metto in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Brigidi. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consigliere Brigidi solo. Chi è contrario? 16 contrari. Chi si astiene? 12 astenuti: il Gruppo di Alleanza Nazionale, Forza Italia, Partito Repubblicano, Rifondazione e Comunisti Italiani. L'emendamento è respinto.

Metto ora in votazione, se non ci sono altri interventi, l'argomento al punto 8 sull'emittenza radiotelevisiva. Chi è favorevole alzi la mano. 21 favorevoli. Chi è contrario? Bartolini. Chi si astiene? 7 astenuti: gli altri due componenti di Alleanza Nazionale e Forza Italia.

Per questo chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. 21 favorevoli. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 8 con Bartolini.

Il Gruppo Consiliare dei Verdi, a firma del Capogruppo Brigidi Stefano, presenta il seguente emendamento:

«»

Viste le diverse osservazioni presentate dal Comune di Sogliano al Rubicone, da privati e da alcune Associazioni ambientaliste sulla localizzazione del sito n.12 – Sogliano – Monte Farneto;

Vista la lettera del Comune di Sogliano al Rubicone del 02/02/2005 PROT. N.1321, con la quale si propone la localizzazione di un nuovo sito alternativo;

il Gruppo Consiliare dei VERDI propone, con il seguente emendamento, lo stralcio dall'elenco dei siti previsti nel PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA del sito n.12 – Sogliano al Rubicone – Monte Farneto.

«»

La Presidente chiede di votare per l'ammissibilità del suddetto emendamento che viene approvata con n.27 voti favorevoli e n. 3 Consiglieri astenuti (Cavalloni, Stacchini e Brunelli) su Consiglieri presenti n.30 (essendo entrati Peduli e Russo Gabriele ed uscito il Presidente Bulbi) e votanti n.27.

Conclusi gli interventi, poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, la PRESIDENTE sottopone alla votazione del Consiglio l'emendamento di cui sopra che viene respinto con n. 1 voto favorevole (Brigidi), 16 voti contrari (Lelli, Molinelli, Manuzzi, Russo Guglielmo, Giove, Faedi, Zavalloni, Stacchini, Brunelli, Panzavolta, Pedulli, Zoffoli, Brandolini, Urbini, Baravelli, Bulbi) e 12 Consiglieri astenuti (Mantegazza, Strada, Poeta, Lucchi, Bertaccini, Dellamotta, Dall'Amore,

Bartolini, Bardeschi, De Leonardis, Benagli, Biserna) su Consiglieri presenti n.29 (essendo entrati Russo Gabriele e Pedulli ed usciti Gagliardi e Russo Gabriele) e votanti n.17.

Quindi la PRESIDENTE pone in votazione il sopratrascritto partito di deliberazione che viene approvato con n.21 voti favorevoli, n.1 voto contrario (Bartolini) e con l'astensione di n.7 Consiglieri (Bardeschi, Dall'Amore, Bertaccini, Dellamotta, De Leonardis, Benagli e Biserna) su Consiglieri presenti n.29 (essendo entrati Russo Gabriele e Pedulli ed usciti Gagliardi e Russo Gabriele) e votanti n.22.

Successivamente la PRESIDENTE sottopone alla votazione del Consiglio l'immediata eseguibilità del presente provvedimento che viene approvata con n.21 voti favorevoli e n.8 Consiglieri astenuti (Bertaccini, Dellamotta, Dall'Amore, Bartolini, Bardeschi, De Leonardis, Benagli, Biserna) su Consiglieri presenti n.29 (essendo entrati Russo Gabriele e Pedulli ed usciti Gagliardi e Russo Gabriele) e votanti n.21.

Parere sulle Osservazioni al PPLER

Allegato 1

**alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28/12311 del 17/02/2005
avente oggetto: *“Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza
radiotelevisiva adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 32921/74
del 27.04.2004.***

***Espressione delle deduzioni in merito alle riserve regionali ai fini del
raggiungimento dell’intesa di cui all’art. 27, comma 9, LR 20/00 e s.m.i..”***



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Provinciale
n.28/12311 del
17/02/2005

OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 01

Protocollo prov.le nr. : 56958

Protocollo prov.le data : 20/07/04

Richiedente : COMITATO ELETTROSMOG BERTINORO

Indirizzo : VIA BOVIO, 16 - 47032 BERTINORO

Tipologia osservazione : Normativa

Descrizione:

I richiedenti fanno presente che il meccanismo di acquisizione dei siti da parte dei Comuni comporta allungamento dei tempi di attuazione del piano, a scapito della tutela sanitaria della popolazione. Chiedono pertanto che il piano, invece di disporre l'acquisizione dei siti da parte dell'Amministrazione Comunale, preveda che, mediante accordo di programma tra ente, gestori e proprietari dei siti, i siti siano assoggettati a controllo pubblico, pur restando di proprietà privata.

Determinazione:

Quanto richiesto contrasta con l'art. 5, comma 2, LR 30/00.

Esito: Non accolta



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Provinciale
n.28/12311 del
17/02/2005

OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 02

Protocollo prov.le nr. : 56959

Protocollo prov.le data : 20/07/04

Richiedente : COMITATO CONTRO L'ELETTROSMOG BERTINORO

Indirizzo : via Bovio, 16 - 47032 BERTINORO

Tipologia osservazione : Normativa

Descrizione:

I richiedenti segnalano l'assenza di un soggetto che svolga funzioni di coordinatore per dare attuazione al piano. Richiedono altresì l'inserimento - al punto 1.5.2 della Relazione Illustrativa, di apposita norma che affidi alla Provincia il ruolo di soggetto coordinatore e promotore di accordi di programma per rendere immediatamente esecutive le previsioni del piano.

Determinazione:

In fase di controdeduzioni si è modificato l'art. 5.1 "Adeguamento della pianificazione urbanistica" come segue:
" I Comuni adeguano la pianificazione urbanistica comunale al presente piano entro il termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore (cioè dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BUR) in base alla strumentazione urbanistica in dotazione (...)"

Si ritiene quanto disposto in normativa pienamente rispondente alla finalità di garantire l' "attuabilità" del piano. L'osservazione è pertanto da ritenersi parzialmente accolta.

Esito: Parzialmente accolta



OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 03

Protocollo prov.le nr. : 60871

Protocollo prov.le data : 05/08/04

Richiedente : RAI WAY

Indirizzo : VIA TEULADA, 66 - 00195 ROMA

Tipologia osservazione : Normativa

Descrizione:

Il richiedente presenta le seguenti tre osservazioni:

1. Il formato del PPLER risulta di difficile consultazione;
2. Sottolinea che la sentenza della Corte Costituzionale 307 del 07.10.2003 salvaguarda i poteri regionali di disciplinare l'uso del territorio, a condizione che tali poteri non ostacolino la realizzazione di impianti oggetto di programmazione nazionale. Le leggi regionali che violano tale principio sono ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale, in particolare laddove fissano distanze minime da una determinata tipologia di edifici. Richiede pertanto che, in attesa dell'adeguamento della Legge Regionale alle disposizioni nazionali in vigore, siano fatti propri dalla Provincia i principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale .
3. Segnala l'illegittimità del PPLER laddove esso:
 - impone il rispetto di una fascia di mt 300 dal territorio urbanizzato;
 - impone il divieto di posizionamento di impianti di comunicazione elettronica entro centro abitato;
 - non prevede la coerenza con il PNAF (caso di Bertinoro).

Determinazione:

1. Il PPLER è stato implementato rispetto alla versione presentata in Conferenza. In fase di adozione è stato redatto il Catasto Informatizzato degli impianti esistenti e le tavv. 3 sono state redatte a scala 1: 25.000 ; in fase di controdeduzioni sono state modificate anche le tavv. 1 e 2, portate a scala 1: 50.000 su supporto cartaceo e su supporto informatizzato allegato al Piano.
.Si ritiene pertanto assolto tale punto dell'osservazione inerente la leggibilità del piano.
2. La sentenza citata è stata pronunciata riguardo il giudizio di legittimità costituzionale di normative di altre regioni. La LR 30/00 risulta - alla data di espressione delle presenti controdeduzioni - in vigore; il piano provinciale è stato pertanto redatto nel pieno rispetto di tale provvedimento.
3. Circa i rispetti legati al territorio urbanizzato si richiamano le considerazioni sovraesposte.
Circa il mancato rispetto delle previsioni del piano nazionale di assegnazione per il sito di Bertinoro, si sottolinea che il sito di Monte Maggio non è stato confermato dal PPLER in quanto ricadente in aree vietate ex art. 4 comma 1, LR 30/2000 (entro fascia di mt. 300 dal perimetro di TU ed entro Zona F di PRG - per attrezzature collettive). Il superamento del valore di cautela (6 V/m), misurato in contraddittorio, rende inoltre necessario un Piano di Risanamento. Il sito potrebbe essere mantenuto per le installazioni esistenti a tempo determinato, previa deroga temporanea richiesta dal Comune (richiesta ad oggi non pervenuta).
Il sito potrebbe essere mantenuto in deroga a tempo indeterminato in quanto sito PNAF, ai sensi della Dir. 197/01, art. 4, solo qualora il Comune rimuovesse la zonizzazione F per attrezzature collettive (che contrasta con art. 4 LR 30/00), con variante specifica al PRG. In tal caso il sito - ai sensi della deliberazione Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni n. 95/00 - sarebbe comunque disponibile solo per emittenti locali (provinciali) per radiodiffusione televisiva analogica (vedasi Relazione Illustrativa punto 1.4.1).

Esito: Parzialmente accolta



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Provinciale
n.28/12311 del
17/02/2005

OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 04

Protocollo prov.le nr. : 62618

Protocollo prov.le data : 13/08/04

Richiedente : COMUNE DI TREDOZIO

Indirizzo : VIA DEI MARTIRI, 1 - 47016 TREDOZIO

Tipologia osservazione : Cartografica

Descrizione:

La A.C. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 05.08.2004 richiede deroga permanente per il sito di Farneta, che, per l'assetto geomorfologico, risulta insostituibile per l'abitato di Tredozio.

Determinazione:

Dalla Tab. A (situazione vincolistica) del PPLER si rileva che il sito ricade entro mt. 300 dal perimetro di territorio urbanizzato. Pertanto per il combinato disposto dell'art. 4 LR 30/00 e del punto 4 della Direttiva 197, tale sito potrebbe essere confermato in via temporanea esclusivamente per impianti esistenti.

Con precedente deliberazione CC 89/2003 era stata richiesta deroga temporanea, accolta dalla Provincia. Nel PPLER adottato il sito di Farneta è stato quindi inserito come sito confermato, soggetto a deroga temporanea.

In considerazione di quanto emerso in seno alla Conferenza di Pianificazione e delle oggettive problematiche legate al fatto che molti Comuni di collina, per l'orografia, non possono essere irradiati se non da posizioni ricadenti entro la fascia di mt. 300 dal perimetro del territorio urbanizzato, è stata variata la normativa (vedasi articolo 4.1 comma 3), garantendo la conferma dei siti entro la fascia di mt. 300, che possono essere utilizzati anche per impianti nuovi, per potenze complessive molto ridotte.

L'osservazione è pertanto accolta in riferimento all'articolo 4.1 come modificato in controdeduzioni.

Esito: Accolta



OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 05

Protocollo prov.le nr. : 63137

Protocollo prov.le data : 17/08/04

Richiedente : COMUNE DI BORGHI

Indirizzo : SEDE MUNICIPALE

Tipologia osservazione : Normativa e cartografica

Descrizione:

1. L'amministrazione Comunale esprime dissenso alla localizzazione del sito di progetto di San Martino in Converseto per le seguenti motivazioni:
 - a) Il sito è adiacente all'abitato di San Martino;
 - b) L'abitato è in fase di ripopolamento;
 - c) La localizzazione del nuovo sito produce impatti sanitari ed ambientali negativi;
 - d) La localizzazione non tiene conto della fascia di rispetto di mt. 300 di cui all'art. 4 della LR 30.
2. Inoltre l'A.C. richiede - per i due siti in San Giovanni in Galilea - l'individuazione di una posizione alternativa esterna all'abitato ed alla fascia di rispetto;
3. Evidenzia che in cartografia ci sono delle differenze rispetto al limite di territorio pianificato individuato nel nuovo PR approvato il 03.02.2003.

Determinazione:

1. Le tavv. P1-2 (territorio comunale) e P8-1 (zonizzazione agricola) del PRG di Borghi non individuano il borgo di Sa Martino in Converseto come territorio urbanizzato, bensì come nucleo rurale; pertanto non sussiste contrasto normativo rispetto all'art. 4 LR 30/00, non configurandosi l'obbligo di redazione di una fascia di rispetto di mt. 300. Si conferma pertanto il sito di progetto.
2. Circa l'individuazione di un nuovo sito in prossimità di San Giovanni, si rimanda alle determinazioni assunte in merito alla osservazione n. 19, a nome di Radio Record.
3. La cartografia di PPLER - che riportava i dati del PRG adottato - è stata aggiornata con la perimetrazione di territorio urbanizzato contenuta nel PRG approvato, come richiesto.

Esito: Parzialmente accolta



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Provinciale
n.28/12311 del
17/02/2005

OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 06

Protocollo prov.le nr. : 63235

Protocollo prov.le data : 17/08/04

Richiedente : **Dirigente SERV PIANIF. TERR.LE - PROV.FO-CE**

Indirizzo : P.ZA MORGAGNI,9 - 47100 FORLÌ

Tipologia osservazione : Normativa e cartografica

Descrizione:

Il Servizio Pianificazione Territoriale propone alcune modifiche agli elaborati del PPLER, determinate dalle esperienze della prima fase gestionale del piano, da affinamenti sulle rilevazioni delle postazioni e da approfondimenti normativi. Le modifiche sono descritte negli elaborati allegati all'osservazione.

Determinazione:

Si accolgono le modifiche proposte in quanto concorrono ad una migliore definizione del Piano.

Esito: Accolta



OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 07

Protocollo prov.le nr. : 63341

Protocollo prov.le data : 18/08/04

Richiedente : GUIDI MARIA GRAZIA

Indirizzo : VIA CORNACCHIARA, 24 - 47030 BORGHI -

Tipologia osservazione : Normativa e cartografica

Descrizione:

Il richiedente evidenzia che:

1. Il PPLER non è stato adottato entro i termini fissati dalla LR 30/00;
2. Il PPLER è stato redatto come piano di settore del PTCP vigente (redatto ai sensi della LR 6/95); doveva invece essere contenuto nel nuovo PTCP, da redigersi ai sensi della LR 20/00.
3. Il PTCP ha demandato ai Comuni il compito di definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, ma non si ritiene che Borghi e Sogliano abbiano ottemperato a tale disposizione.
4. Il piano in oggetto doveva regolamentare anche telefonia mobile e elettrodotti.

Determinazione:

1. I termini stabiliti dalla LR 20/00 erano ordinatori e non perentori; la pianificazione dell'emittenza ha subito forti ritardi dovuti principalmente al fatto che, non avendo mai avuto la Provincia competenze in materia, è stato necessario redigere ex-novo - in collaborazione con ARPA - un rilievo aggiornato delle coordinate e delle caratteristiche tecniche degli impianti.
2. Il PPLER è stato redatto nel pieno rispetto della LR 20/00, previa costruzione di un quadro conoscitivo generale, condiviso in sede di Conferenza di Pianificazione. Ciò posto, si ritiene non sussista alcun divieto, ai sensi della LR 20/00, che ne impedisca la redazione quale piano di settore del PTCP vigente. Quest'ultimo infatti, ancorchè redatto ai sensi della LR 6/95, e non della LR 20/00, disciplina la tutela e l'uso del territorio in rapporto al sistema della pianificazione subordinata.
3. I PRG dei Comuni di Borghi e Sogliano sono dotati di una disciplina per le zone agricole che contempla misure di tutela specifiche per le zone entro sistema collinare e dei crinali.
4. La legge 30/00 attribuisce alle Province l'obbligo di redazione del piano per l'emittenza radiotv, che è attualmente in adozione.

Per quanto riguarda gli elettrodotti, compete alla Provincia la tenuta del Catasto delle reti e degli impianti e l'individuazione dei corridoi di fattibilità: tali compiti sono assolti nell'ambito della redazione del quadro conoscitivo del nuovo PTCP.

La Provincia non ha invece competenze in materia di telefonia mobile e cellulare; queste sono interamente a carico dei Comuni (LR 30/00 art. 8).

Esito: Non accolta



OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 08

Protocollo prov.le nr. : 63659

Protocollo prov.le data : 19/08/04

Richiedente : RADIO RECORD - RETE ROMAGNA -

Indirizzo : VIA D. FELICI, 50/A-B -47038 SANTARCANGELO DI ROM.

Tipologia osservazione : Normativa e cartografica

Descrizione:

1. Chiede di evidenziare se quanto segnalato dall'A.C. nella delibera CC 34/04 può comportare modifiche al PPLER riguardo il sito di San Giovanni in Galilea;
2. Contesta la segnalazione contenuta nel PPLER di presunta violazione dei limiti sanitari e la presunta necessità di piano di risanamento;
3. Chiede che il PPLER individui un sito nelle immediate vicinanze di San Giovanni escluso da vincoli.

Determinazione:

1. Quanto segnalato nella delibera comunale CC 34/04 era da riferirsi esclusivamente al sito di San Martino in Converseto, adiacente ad una perimetrazione di PRG di sistema insediativo aggregato, ma non di territorio urbanizzato; la segnalazione non ha alcuna interferenza con le decisioni assunte dal PPLER in merito al sito di San Giovanni.
2. Con nota prot. prov.le 65478 del 27.08.2004 ARPA ha segnalato che il sito di San Giovanni in Galilea presenta valori di campo elettrico non superiori, bensì solo prossimi ai limiti di legge, e comunque ancora da verificarsi in contraddittorio con l'Ispettorato Territoriale. Pertanto si sospende ogni determinazione del PPLER circa il presunto superamento, fino a misurazione in contraddittorio dei valori di campo del sito.
3. Circa l'individuazione di un nuovo sito in prossimità di San Giovanni, si rimanda alle determinazioni assunte in merito alla osservazione n. 19, a nome di Radio Record.

Esito: Parzialmente accolta



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Provinciale
n.28/12311 del
17/02/2005

OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 09

Protocollo prov.le nr. : 64602

Protocollo prov.le data : 24/08/04

Richiedente : COMUNE DI SANTA SOFIA

Indirizzo : P.ZA MATTEOTTI,1 - 47018 SANTA SOFIA

Tipologia osservazione : Cartografica

Descrizione:

Si chiede la conferma del sito di Castelaccio di Corniolino in quanto trattasi di emittente non posizionata su edificio di interesse storico, artistico e monumentale e quindi non subordinato ai vincoli dettati dall'art. 4 - comma 2 - della L.R. 30/00.

Determinazione:

Si prende atto della modifica segnalata.

Pertanto il sito viene confermato in quanto non sussiste incompatibilità sotto l'aspetto della LR 30/00 art. 4.

Resta segnalato che il sito ricade nelle pertinenze di edificio storico-testimoniale.

Per l'utilizzo del sito si richiama quanto disposto all'art. 1.7, comma 3 della normativa di PPLER (l'autorizzazione degli impianti è subordinata a preventiva valutazione di compatibilità da parte del Comune interessato riferita all'area di pertinenza catastale dell'immobile).

Esito: Accolta



OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 10

Protocollo prov.le nr. : 64725

Protocollo prov.le data : 24/08/04

Richiedente : ASSOCIAZIONI COSTITUITE PER LA TUTELA DI INTERESSI

Indirizzo : VIA P. MARONCELLI,26 - 47100 FORLÌ

Tipologia osservazione : Osservazione ai contenuti generali del piano

Descrizione:

1. Il richiedente elenca i siti che presentano superamenti di 20 V/mt; 6 V/mt e del 75% di 6 V/mt e richiede alla Provincia di segnalare alla Magistratura tali superamenti;
2. Segnala che è stato dimostrato da studi scientifici che il limite di sicurezza per l'esposizione della popolazione è molto inferiore a quello fissato dal DPCM 8 luglio 2003 e pertanto richiede che - nella predisposizione finale del piano - nessun percettore sensibile risulti esposto ad un valore di campo elettrico ad alta frequenza (da 100 a 300 GHz) superiore a 0.6 V/mt.

Determinazione:

1. Le linee guida applicative del DM 381/98 al punto 5 "Competenze e controlli" (riferito all'art. 4, comma 3 del DM 381 stabiliscono che a Regioni e Province competono, in materia di elettrosmog, alcune funzioni, tra cui le attività di controllo e di vigilanza. Tali attività sono svolte da Regioni e Province tramite ARPA, ASL, ISPESL, e dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, mediante gli Ispettorati Territoriali del Ministero. L'art. 17 "Sanzioni" della LR 30/00, come peraltro anche la legge quadro nazionale n. 36/2001, stabiliscono che chiunque - nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente - supera i limiti previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa. La LR 30/00 all'art 16 "Vigilanza" stabilisce che l'attività di vigilanza e controllo è esercitata dai titolari della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione (Comune) avvalendosi di ARPA e AUSL con le modalità di cui alla L 44/95. La medesima Autorità (il Comune) è anche competente per l'irrogazione e l'introito delle sanzioni di cui all'art. 17.

Tutto ciò premesso si ricorda che questa Amministrazione, per l'esame congiunto di Quadro Conoscitivo (contenente anche l'indicazione dei presunti superamenti), Documento Preliminare e Valsat del PPLER ha indetto la Conferenza di Pianificazione (prevista dall'art. 14 della LR 20/00), alla quale sono stati invitati Regione, Province contermini, Comuni, ARPA, AUSL, ecc. nonché (ai sensi dell'Art. 14, comma 4) le associazioni economiche e sociali.

Il Piano adottato - contenente in allegato l'indicazione dei superamenti presunti (aggiornati all'ultima campagna di misurazione di ARPA), è inoltre stato depositato presso la Provincia, la RER, le province contermini, i Comuni, le Comunità Montane e gli enti di gestione delle aree naturali protette, per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di avvenuta adozione del piano medesimo.

Si ritiene pertanto di avere adempiuto - nell'ambito delle proprie competenze - a quanto stabilito dalle leggi vigenti, affinché i Comuni interessati avviassero il procedimento di accertamento dei presunti superamenti e le eventuali procedure relative alla riduzione in conformità delle emissioni ai sensi di legge (se necessario).

2. La LR 30/00 all'art. 3 comma 1 sancisce che il piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva sia redatto nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al DM 381/98, decreto completato ed integrato - come sancito dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 - dal DPCM 8 luglio 2003, che riporta all'all. B - tab. 2 - i valori di attenzione pari a 6 V/mt di intensità di campo elettrico.

Il piano provinciale è stato pertanto redatto in conformità di tali parametri che, a tutt'oggi, risultano essere i soli parametri vigenti sia a livello nazionale che regionale.

Esito: Non accolta



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Provinciale
n.28/12311 del
17/02/2005

OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 11

Protocollo prov.le nr. : 64750

Protocollo prov.le data : 24/08/04

Richiedente : ITALIA NOSTRA VALLATE DELL'USO E DEL RUBICONE

Indirizzo :

Tipologia osservazione : Cartografica

Descrizione:

Poiché il PPLER prevede nella zona del Monte Farneto numerose antenne , si chiede l'urgente inserimento, all'interno del piano regolatore comunale, di un vincolo di tipo paesaggistico che impedisca la localizzazione di tali strutture.

Determinazione:

Il nuovo sito di progetto di Monte Farneto non risulta sottoposto a vincoli che impediscano in loco la realizzazione di installazioni per impianti per l'emittenza radiotv.

Poiché tale sito è risultato idoneo sotto l'aspetto radioelettrico in base allo studio propedeutico al PPLER redatto in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica, Sistemistica dell'Università di Bologna (DEIS) in fase di adozione del piano, esso viene confermato. L'osservazione è da ritenersi pertanto non accolta.

L'utilizzo del sito è comunque subordinato alle condizioni - fissate all'art. 1.8 comma 2 della normativa di PPLER - di mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali , tra le quali è previsto il consorzio obbligato dei gestori su un numero ridotto di sostegni.

Esito: Non accolta



OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 12

Protocollo prov.le nr. : 64775

Protocollo prov.le data : 24/08/04

Richiedente : Gruppo Consiliare Civica Lista Soglianese

Indirizzo : Municipio - 47030 SOGLIANO AL RUBICONE (FC)

Tipologia osservazione : Osservazione ai contenuti generali di PPLER

Descrizione:

Il richiedente presenta opposizione generalizzata al PPLER sostenendo che:

1. Non essendo il PRG di Sogliano ed il PTCP adeguati alla LR 20/00, il PPLER non può perseguire gli obiettivi di cui alla L. 20, Art. A-23 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
2. Poiché Comuni e Province non hanno ancora definito - in applicazione dell'art. 9 PTPR - le limitazioni di altezza e forma dei manufatti edilizi atte ad assicurare la tutela del paesaggio nel sistema collinare - il PPLER non può essere adottato;
3. Non sono stati rispettati i tempi di legge per la redazione del piano (6 mesi dell'entrata in vigore della L. 30/00);
4. Il PPLER non rispetta il dettato dell'art. 10 LR 20/00 circa la prevenzione e la salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela dell'ambiente.

Determinazione:

- 1, 4: Il PPLER è stato redatto nel pieno rispetto della LR 20/00, previa costruzione di un quadro conoscitivo generale, condiviso in sede di Conferenza di Pianificazione. Ciò posto, si ritiene non sussista alcun divieto, ai sensi della LR 20/00, che impedisca la redazione del piano per l'emittenza radiotv quale piano di settore del PTCP vigente. Quest'ultimo infatti, ancorchè redatto ai sensi della LR 6/95, e non della LR 20/00, disciplina la tutela e l'uso del territorio in rapporto al sistema della pianificazione sottordinata. Infine la redazione del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva rappresenta un obbligo per le Province, in quanto competenza specifica attribuita dalla LR 30/00, art. 3 comma 1.
2. Posto che il PRG del Comune di Sogliano è dotato di una disciplina per le zone agricole che contempla alcune misure di tutela per le zone entro sistema collinare e dei crinali, si sottolinea comunque che il PPLER, in particolare per i siti di progetto e/o di nuova individuazione, prevede all'art. 1.8, comma 2, il rispetto di specifiche misure di mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali.
3. I termini stabiliti dalla LR 20/00 erano ordinatori e non perentori; la pianificazione dell'emittenza ha subito forti ritardi dovuti principalmente al fatto che, non avendo mai avuto la Provincia competenze in materia, è stato necessario redigere - da parte di ARPA un rilievo aggiornato delle coordinate degli impianti.

Esito: Parzialmente accolta



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Provinciale
n.28/12311 del
17/02/2005

OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 13

Protocollo prov.le nr. : 64787

Protocollo prov.le data : 24/08/04

Richiedente : **ZAMAGNI LOREDANA -**

Indirizzo : VIA SAN PAOLO ALL' USO,28/B-47030 SOGLIANO RUB.

Tipologia osservazione : Cartografica

Descrizione:

Esprime parere contrario alla scelta di ubicazione di un nuovo sito sul Monte Farneto per le motivazioni elencate:

- 1) il territorio è soggetto a tutela paesaggistica - ambientale dall'attuale PTCP;
- 2) gli impianti causano notevole impatto ambientale;
- 3) esistono nella zona attività di agriturismo e coltivazioni biologiche;
- 4) le sopracitate attività che hanno un fine sociale, di conoscenza e presidio del territorio, nonché di sviluppo economico di zone agricole, sono surrogate da finanziamenti dello Stato e della Regione Emilia Romagna.

Determinazione:

La redazione del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva (PPLER) rappresenta un obbligo per le Province, in quanto competenza specifica attribuita dalla LR 30/00, art. 3 comma 1.

L'individuazione del sito di progetto è stata effettuata valutando principalmente che - sulla zona interessata - non sussistessero divieti alla localizzazione di impianti per l'emittenza di natura ambientale-paesaggistica.

Attualmente il nuovo sito di progetto di Monte Farneto non risulta sottoposto a vincoli che impediscano in loco la realizzazione di installazioni per impianti per l'emittenza radiotv.

Poiché tale sito è risultato idoneo sotto l'aspetto radioelettrico in base allo studio propedeutico al PPLER redatto in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica, Sistemistica dell'Università di Bologna (DEIS) in fase di adozione del piano, esso viene confermato. L'osservazione è da ritenersi pertanto non accolta.

L'utilizzo del sito è comunque subordinato alle condizioni - fissate all'art. 1.8 comma 2 della normativa di PPLER - di mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali, tra le quali è previsto il consorzio obbligato dei gestori su un numero ridotto di sostegni.

Esito: Non accolta



OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 14

Protocollo prov.le nr. : 64789

Protocollo prov.le data : 24/08/04

Richiedente : COMITATO VALLE USO PER LA DIFESA DEL TERRITORIO

Indirizzo : VIA PIETRA DELL'USO, 14 - 47030 SOGLIANO AL RUB.

Tipologia osservazione : Osservazione ai contenuti generali di PPLER

Descrizione:

Il richiedente presenta opposizione generalizzata al PPLER sostenendo che:

1. Non essendo il PRG di Sogliano ed il PTCP adeguati alla LR 20/00, il PPLER non può perseguire gli obiettivi di cui alla L. 20, Art. A-23 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
2. Poiché Comuni e Province non hanno ancora definito - in applicazione dell'art. 9 PTPR - le limitazioni di altezza e forma dei manufatti edilizi atte ad assicurare la tutela del paesaggio nel sistema collinare - il PPLER non può essere adottato;
3. Non sono stati rispettati i tempi di legge per la redazione del piano (6 mesi dell'entrata in vigore della L. 30/00);
4. Il PPLER non rispetta il dettato dell'art. 10 LR 20/00 circa la prevenzione e la salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela dell'ambiente.

Determinazione:

- 1, 4: Il PPLER è stato redatto nel pieno rispetto della LR 20/00, previa costruzione di un quadro conoscitivo generale, condiviso in sede di Conferenza di Pianificazione. Ciò posto, si ritiene non sussista alcun divieto, ai sensi della LR 20/00, che impedisca la redazione del piano per l'emittenza radiotv quale piano di settore del PTCP vigente. Quest'ultimo infatti, ancorchè redatto ai sensi della LR 6/95, e non della LR 20/00, disciplina la tutela e l'uso del territorio in rapporto al sistema della pianificazione sottordinata. Infine la redazione del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva rappresenta un obbligo per le Province, in quanto competenza specifica attribuita dalla LR 30/00, art. 3 comma 1.
2. Posto che il PRG del Comune di Sogliano è dotato di una disciplina per le zone agricole che contempla alcune misure di tutela per le zone entro sistema collinare e dei crinali, si sottolinea comunque che il PPLER, in particolare per i siti di progetto e/o di nuova individuazione, prevede all'art. 1.8, comma 2, il rispetto di specifiche misure di mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali.
3. I termini stabiliti dalla LR 20/00 erano ordinatori e non perentori; la pianificazione dell'emittenza ha subito forti ritardi dovuti principalmente al fatto che, non avendo mai avuto la Provincia competenze in materia, è stato necessario redigere - in collaborazione con ARPA - un rilievo aggiornato delle coordinate e delle caratteristiche tecniche degli impianti.

Esito: Non accolta



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Provinciale
n.28/12311 del
17/02/2005

OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 15

Protocollo prov.le nr. : 65478

Protocollo prov.le data : 27/08/04

Richiedente : ARPA - SEZIONE PROV.LE FO-CE

Indirizzo : V.LE SALINATORE, 20 - 47100 FORLÌ

Tipologia osservazione : Normativa

Descrizione:

Arpa segnala che:

- 1) a seguito di una prima indagine superficiale la postazione radiofonica in località San Giovanni In Galilea - Borghi - Via Matteotti - presenta valori di campo elettrico prossimi ai limiti consentiti dalla legge;
- 2) la postazione radiofonica Balignano - Longiano - Via Balignano - è costituita da una sola antenna radio o emittente;
- 3) i valori di campo elettrico relativi al superamento presente nel sito Monte Maggio - Bertinoro sono in via di definizione.

Determinazione:

1. Si accoglie la segnalazione modificando la tabella B (Valutazione di compatibilità) ;
2. Si accoglie la segnalazione provvedendo alla modifica del Catasto informatizzato;
3. Si accoglie la segnalazione, indicando con specifica nota sulla tab. B che i valori relativi ai siti di Bertinoro sono provvisori ed in corso di definizione.

Esito: Accolta



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Provinciale
n.28/12311 del
17/02/2005

OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 16

Protocollo prov.le nr. : 65377

Protocollo prov.le data : 26/08/04

Richiedente : Gruppi Cons.ri AN e Indipendenti - Prov. Fo-Cesena

Indirizzo : Piazza Morgagni, 9 - 47100 Forlì

Tipologia osservazione : Normativa e cartografica

Descrizione:

I Gruppi Consiliari di Alleanza Nazionale e Indipendenti richiedono lo stralcio del sito individuato a Borghi, in località Sa Martino in Converseto, per le motivazioni a seguito riassunte:

1. Vicinanza a nuclei abitativi;
2. Impatto ambientale, in quanto il sito affianca la SP 11, classificata come storica e panoramica, vicina ad un luogo di culto e ad un centro di aggregazione della zona;
3. Coltivazione dell'area circostante a vigneti uliveti e frutteti e futura apertura di un agriturismo; inclusione della SP 11 nell'itinerario della strada "Dei vini e dei sapori";
4. Presenza in prossimità del sito di una fonte antica oggetto di restauro da parte del Comune;
5. Recente recupero dei fabbricati esistenti di San Martino in Converseto da parte di giovani coppie.

Determinazione:

Il nuovo sito di progetto di San Martino in Converseto nel Comune di Borghi non risulta sottoposto a vincoli di tipo paesaggistico-ambientale o urbanistico che impediscano in loco la realizzazione di installazioni per impianti per l'emittenza radiotv.

Poiché tale sito è risultato idoneo, sotto l'aspetto radioelettrico, per la localizzazione di impianti di emittenza, in base allo studio propedeutico al PPLER redatto in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica, Sistemistica dell'Università di Bologna (DEIS) in fase di adozione del piano, esso viene confermato. L'osservazione è da ritenersi pertanto non accolta.

L'utilizzo del sito resta comunque subordinato alle condizioni - fissate all'art. 1.8 comma 2 della normativa di PPLER - c mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali, tra le quali è previsto il consorzio obbligato dei gestori su un numero ridotto di sostegni.

Esito: Non accolta



OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 17

Protocollo prov.le nr. : 65438

Protocollo prov.le data : 27/08/04

Richiedente : COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Indirizzo : P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 35-47030 SOGLIANO AL RUB.

Tipologia osservazione : Normativa e cartografica

Descrizione:

Valutato il PPLER nonché la normativa urbanistica relativa agli impianti di telefonia mobile e fissa per emittenza televisiva ed impianti radar, l'A.C. formula osservazione contro la previsione di ubicazione di un impianto di emittenza radio televisiva in località Monte Farneto di Bagnolo, per le seguenti motivazioni:

- 1) per contrasto con gli obiettivi di salvaguardia del paesaggio , conservazione dei valori ambientali del panorama collinare, tutela della zona;
- 2) attività di successo di agriturismo con conseguente flusso turistico;
- 3) vicinanza di colture biologiche;
- 4) riconoscimento di attività di funzione sociale di conoscenza e presidio del territorio, sviluppo economico di zone agricole supportate anche da finanziamenti dello Stato ed UE.

Determinazione:

La redazione del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva (PPLER) rappresenta un obbligo per la Provincia, in quanto competenza specifica attribuita dalla LR 30/00, art. 3 comma 1.

L'individuazione del sito di progetto è stata effettuata valutando principalmente che - sulla zona interessata - non sussistessero divieti alla localizzazione di impianti per l'emittenza di natura ambientale-paesaggistica.

Attualmente il nuovo sito di progetto di Monte Farneto non risulta sottoposto a vincoli che impediscano in loco la realizzazione di installazioni per impianti per l'emittenza radiotv. Poiché tale sito è risultato idoneo sotto l'aspetto radioelettrico in base allo studio propedeutico al PPLER redatto in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica, Sistemistica dell'Università di Bologna (DEIS) in fase di adozione del piano, esso viene confermato. L'osservazione è da ritenersi pertanto non accolta.

L'utilizzo del sito resta comunque subordinato alle condizioni - fissate all'art. 1.8 comma 2 della normativa di PPLER - di mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali , tra le quali è previsto il consorzio obbligato dei gestori su un numero ridotto di sostegni.

Esito: Non accolta



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Provinciale
n.28/12311 del
17/02/2005

OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 18

Protocollo prov.le nr. : 73408

Protocollo prov.le data : 28/09/04

Richiedente : ALFONSO RENZI E GIULIANA VANNI

Indirizzo : V.LE CECCARINI, 83 - RICCIONE -

Tipologia osservazione : Normativa e cartografica

Descrizione:

I richiedenti, proprietari di due fondi rustici posti in un'estesa zona collinare comprendente il Monte Farneto, nel Comune di Sogliano al Rubicone, nei quali svolgono la propria attività di imprenditori agricoli, chiedono che la Provincia apporti al PPLER le necessarie modifiche affinché il Monte Farneto venga stralciato dall'elenco delle aree destinate a nuovi siti per l'installazione di impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora.

Determinazione:

La redazione del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva (PPLER) rappresenta un obbligo per la Provincia, in quanto competenza specifica attribuita dalla LR 30/00, art. 3 comma 1.

L'individuazione del sito di progetto è stata effettuata valutando principalmente che - sulla zona interessata - non sussistessero divieti alla localizzazione di impianti per l'emittenza di natura ambientale-paesaggistica.

Attualmente il nuovo sito di progetto di Monte Farneto non risulta sottoposto a vincoli che impediscano in loco la realizzazione di installazioni per impianti per l'emittenza radiotv,.

Poiché tale sito è risultato idoneo sotto l'aspetto radioelettrico in base allo studio propedeutico al PPLER redatto in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica, Sistemistica dell'Università di Bologna (DEIS) in fase di adozione del piano, esso viene confermato. L'osservazione è da ritenersi pertanto non accolta.

L'utilizzo del sito resta comunque subordinato alle condizioni - fissate all'art. 1.8 comma 2 della normativa di PPLER - con mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali, tra le quali è previsto il consorzio obbligato dei gestori su un numero ridotto di sostegni.

Esito: Non accolta



OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 19

Protocollo prov.le nr. : 75980

Protocollo prov.le data : 06/10/04

Richiedente : RADIO RECORD - Legali Rappresentanti

Indirizzo : Via D. Felici 50a/b - 47038 SANTARCANGELO DI R.

Tipologia osservazione : Normativa e cartografica

Descrizione:

Il richiedente presenta istanza per l'individuazione di un nuovo sito in prossimità di San Giovanni in Galilea esente da vincoli ambientali e sanitari in sostituzione dell'attuale postazione entro centro storico.

Determinazione:

La richiesta non è accoglibile in questa fase della formazione del PPLER in quanto:

- non condivisa da Enti ed Associazioni nella fase istituzionale di presentazione del PPLER (Conferenza di Pianificazione);
- non supportata da idonee valutazioni tecniche che attestino l'idoneità del sito sotto l'aspetto radioelettrico;
- non è stata espletata la necessaria fase partecipativa al procedimento da parte della collettività, assicurata da deposito e sottoposizione ad osservazioni.

Tuttavia il Titolo 4 della Normativa di PPLER dà facoltà ai Comuni ricadenti nel Sistema Collinare e dei Crinali di individuare nuovi siti (esenti da vincoli) senza che tale individuazione costituisca variante al PPLER provinciale. Si demanda pertanto la procedura di nuova individuazione alla competenza comunale, nel rispetto della normativa di PPLER.

Ciò premesso si segnala a titolo informativo che ad oggi l'ubicazione indicata negli allegati all'osservazione non presenta problemi sulla base dell'analisi vincolistica condotta nel PPLER. Il sito non risulta sottoposto a divieto né ai sensi della L. 30/00 né ai sensi del PTCP. Esso ricade in zona di particolare interesse paesaggistico ambientale e risulterebbe pertanto subordinato alle prescrizioni di cui all'art. 1.8, comma 2 della Normativa di PPLER.

L'individuazione puntuale del sito allegata all'osservazione è stata effettuata sulla cartografia provinciale a scala territoriale, e ricade al di fuori del sistema forestale e boschivo (vedasi stralci dei siti di progetto scala 1: 5000). Pertanto, qualora si intenda procedere alla nuova individuazione del sito, la perimetrazione di questo a scala comunale dovrà tenere conto della presenza del Sistema Forestale e Boschivo (art. 10 PTCP).

Esito: Non accolta



OSSERVAZIONI AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

Osservazione n. : 20

Protocollo prov.le nr. : 89430

Protocollo prov.le data : 25/11/04

Richiedente : WWF sez comprensoriale di Cesena - Ivano Togni

Indirizzo : VIA CERVESE 4303 - VILLA CALABRA - 47023 CESENA

Tipologia osservazione : Normativa e cartografica

Descrizione:

Si richiede lo stralcio del sito di progetto del Monte Farneto entro il Comune di Sogliano al Rubicone per le seguenti motivazioni:

1. Il sito, poiché presenta un'ampia superficie boschiva ed un limitato sviluppo agricolo è diventato negli anni una zona di grande vocazione floro-faunistica. In particolare avvistamenti diretti e dati forniti dal "progetto Atlante" confermano in questa zona la presenza di un ragguardevole contingente di specie ornitiche, tra cui alcune sottoposte a tutela dalla vigente legislazione regionale e nazionale. Grazie ai recenti rimboschimenti ed al processo di rinaturalizzazione nella zona si sono reperate anche specie floristiche rare.
2. Oltre all'impatto ambientale si ritiene che vi possano essere anche impatti indiretti: ad es. la presenza di impianti per l'emittenza può costituire un deterrente per lo sviluppo di iniziative turistiche compatibili con l'ambiente (agriturismo).
3. Inoltre l'apertura dei cantieri produrrebbe un impatto notevole su tutte le specie funistiche, in particolare sui Chiroteri.

Determinazione:

Il nuovo sito di progetto di Monte Farneto non risulta sottoposto a vincoli che impediscano in loco la realizzazione di installazioni per impianti per l'emittenza radiotv.

Poiché tale sito è risultato idoneo sotto l'aspetto radioelettrico in base allo studio propedeutico al PPLER redatto in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica, Informatica, Sistemistica dell'Università di Bologna (DEIS) in fase di adozione del piano, esso viene confermato. L'osservazione è da ritenersi pertanto non accolta.

L'utilizzo del sito è comunque subordinato alle condizioni - fissate all'art. 1.8 comma 2 della normativa di PPLER - di mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali, tra le quali è previsto il consorzio obbligato dei gestori su un numero ridotto di sostegni.

Esito: Non accolta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

La Presidente

F.to BRUNA BARAVELLI

Il Segretario Generale

F.to GIUSTO BALZANI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva il _____
Ai sensi dell'articolo 134, 3° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della delibera è stata affissa all'Albo Pretorio di questo ufficio Provinciale il **25 FEB. 2005**
fino _____ al
12 MAR. 2005
Ai sensi dell'articolo 124, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to GIUSTO BALZANI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

La Presidente

F.to BRUNA BARAVELLI

Il Segretario Generale

F.to GIUSTO BALZANI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva il _____
Ai sensi dell'articolo 134, 3° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della delibera è stata affissa all'Albo Pretorio di questo ufficio Provinciale il **5 AGO. 2005**
fino _____ al
20 AGO. 2005
Ai sensi dell'articolo 124, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to GIUSTO BALZANI